SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 5 luglio 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 giugno 2012.

Approvazione delle modifiche dei percorsi formativi della «Laurea in Teologia» e della «Laurea specialistica in Teologia» rilasciate dalla facoltà Valdese di Teologia e definiti nel regolamento della facoltà.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art.15 della legge 11 agosto 1984, n. 449, che stabilisce che le lauree e i Diplomi in Teologia rilasciati dalla Facoltà Valdese di Teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana;

Visti i DD.MM. 26 marzo 2001, 24 maggio 2001 e 19 dicembre 2001, con i quali sono state stabilite le disposizioni di attuazione per il riconoscimento dei suindicati titoli;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il D.M. 16 maggio 2007 con il quale, ai sensi dei citati decreti ministeriali, i titoli di laurea e di laurea specialistica /magistrale rilasciati dalla Facoltà Valdese di Teologia definiti nel Regolamento della Facoltà sono riconosciuti come lauree e lauree specialistiche /magistrali dell'Ordinamento universitario italiano;

Vista la nota con la quale il Decano della Facoltà Valdese di Teologia ha comunicato le modifiche dei percorsi formativi relativamente ai crediti assegnati ad alcune discipline della «Laurea in Teologia» e della «Laurea specialistica in Teologia»;

Ritenute tali modifiche conformi a normativa vigente in materia;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche dei percorsi formativi della «Laurea in Teologia» e della «Laurea specialistica in Teologia» rilasciate dalla Facoltà Valdese di Teologia e definiti nel Regolamento della Facoltà.

Art. 2.

Restano invariate le disposizioni di cui all'art. 2 del D.M. 16 maggio 2007.

Roma, 20 giugno 2012

Il Ministro: PROFUMO

12A07455

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 giugno 2012.

Permesso al commercio parallelo del prodotto fitosanitario DIFECON 250 EC, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione DIFCOR 250 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, con cui l'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria, 14/b, ha richiesto il permesso al commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto DIFCOR 250 EC, ivi registrato al n. 13917 a nome dell'impresa Globachem NV, con sede legale in Saint-Truiden (BE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento DIFCOR 250, autorizzato in Italia al n. 12489 a nome dell'impresa Globachem NV;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'impresa Verde Bio S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome DIFECON 250 EC;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2013, all'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna, il permesso n. 15458/IP al commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato DIFECON 250 EC, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 13917 con la denominazione DIFCOR 250 EC.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da 100 - 250 - 500 ml, 1 - 5 - 10 l.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
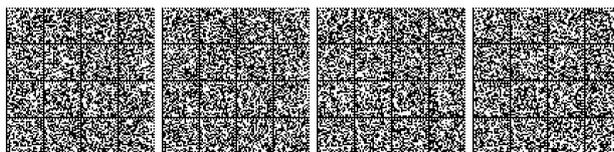
Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

DIFECON 250 EC

Fugicida triazolico ad ampio spettro d'azione
Concentrato emulsionabile

Composizione
100g di prodotto contengono :
Difenoconazolo puro g 23,6 (=250 g/l)
Coformulanti q.b. a g100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Può causare danni polmonari se ingerito. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti, proteggersi gli occhi e la faccia. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Titolare della registrazione:
Globachem NV
Leeuwerweg 138
3803 Sint-Truiden (Belgium)
Numero di registrazione: 13917

Importato dal Regno Unito da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260

Registrazione n. xxxxx/IP Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto Netto: ml 100-250-500 - litri 1-5-10

Partita n.: vedi fondo della confezione
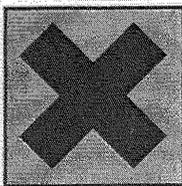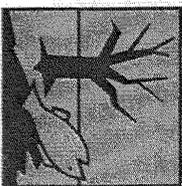
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene dopo 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
DIFECON 250 EC è un fungicida sistemico contenente una sostanza triazolica con spiccata azione preventiva, curativa ed eradicante. Trasloca all'interno dalle foglie e degli apici vegetativi più per via translaminare che acropeta. Il prodotto viene velocemente assorbito (2-6 ore) dagli organi vegetativi delle piante, soprattutto a temperature comprese tra i 10 ed i 25° C, pertanto non risente di dilavamenti.
Questo prodotto è selettivo nei confronti delle più importanti specie d'insetti utili ed acaro predatori.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
MELO contro Ticchiolatura e Oidio: effettuare massimo 4 trattamenti a stagione alla dose di 15 ml/hl. Trattamenti preventivi a cadenza di 6-8 gg; dopo "frutto noce" allungare l'intervallo fino a 14 gg.
Trattamenti curativi: intervenire entro 100 ore dall'inizio della pioggia infettante.
PERO contro Ticchiolatura: effettuare massimo 4 trattamenti per stagione alla dose di 15 ml/hl. Trattamenti preventivi: a cadenza di 10-12 gg. nella stagione; trattamenti curativi: entro 100 ore dall'inizio della pioggia infettante.
Per il controllo della Ticchiolatura delle pomacee si consiglia di impiegare **DIFECON 250 EC** in miscela con un prodotto di copertura.
PESCO contro Bolla, Monilia dei frutti: impiegare alla dose di 20-30 ml/hl procedendo come segue: contro Bolla effettuare 2-3 trattamenti da inizio emissione foglie; contro Monilia dei frutti con 1-2 trattamenti in pre-raccolta contro i marciumi da conservazione.
PATATA, SEDANO, CAROTA, CAVOLFIORE contro Alternaria, Septoria, Ruggini, Oidio, Micosferella effettuare 3-4 trattamenti preventivi ogni 7-14 gg. a seconda della pressione della malattia alla dose di 0,4-0,5 l/ha.
POMODORO contro Cladosporiosi effettuare 3-4 trattamenti ad intervalli di ca. 10 gg. alla dose di 0,5 l/ha; contro Alternaria, Septoria, Ruggini, Oidio, Micosferella effettuare 3-4 trattamenti preventivi ogni 7-14 gg. a seconda della pressione della malattia alla dose di 0,4-0,5 l/ha.
CETRIOLO contro Oidio e Alternariosi effettuare 3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 gg. alla dose di 0,5 l/ha.
ASPARAGO contro *Puccinia asparagi*, *Stemphylium vesicarium* effettuare 3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg. alla dose di 0,5 l/ha.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Cercospora: effettuare massimo 3 trattamenti, alla dose di 0,2-0,3 l/ha iniziando alla comparsa delle prime pustole. Nelle prime applicazioni miscelare **DIFECON 250 EC** con un fungicida di contatto ed intervenire ad intervalli di 15-20 gg. quindi effettuare un trattamento di chiusura con **DIFECON 250 EC** da solo.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il tempo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della formulazione compiuta.

Sospendere i trattamenti: 21 giorni prima della raccolta del sedano e della barbabietola da zucchero; 14 giorni prima della raccolta di: mele, pere, patate, cavolfiori; 7 giorni prima della raccolta di: pesche, carote, pomodori, cetrioli.

ATTENZIONE: PRIMA DI ACCEDERE ALL'AREA TRATTATA È OPPORTUNO ATTENDERE CHE LA VEGETAZIONE SIA COMPLETAMENTE ASCIUTTA. DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE, IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. DA NON VENDERSI SFUSO. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

12A07435

DECRETO 19 giugno 2012.

Permesso al commercio parallelo del prodotto fitosanitario VERDE DIQUAT, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato con la denominazione REGLONE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, con cui l'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria, 14/b, ha richiesto il permesso al commercio parallelo dalla Germania del prodotto REGLONE, ivi registrato al n. 050287-00 a nome dell'impresa Syngenta Agro GmbH, con sede legale in Maintal (DE);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento REGLONE W, autorizzato in Italia al n. 630 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a.;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, paragrafo 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'impresa Verde Bio S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome VERDE DIQUAT;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2015, all'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna, il permesso n. 15457/IP al commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato VERDE DIQUAT, proveniente dalla Germania ed ivi autorizzato al n. 050287-00 con la denominazione REGLONE.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da l 1 - 5 - 10 - 20.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
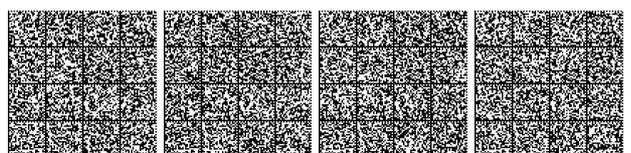
Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi dell'Art. 52 del Regolamento 1107/2009/CE

VERDE DIQUAT

Diserbante-disseccante ad azione totale liquido
a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Diquat puro 17 g (= 200 g/l)
(sotto forma di bromuro monoidrato)
Bagnanti e diluenti q.b. a 100 g

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all' Art.25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n.290

MOLTO TOSSICO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Titolare della registrazione:
Syngenta Agro GmbH
Am Technologiepark 1 - 5
D - 63477 Maintal - Germania
Numero di registrazione: 050287-00

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxxx del xx/xx/xxxx

Officina di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay

Contenuto Netto: lt 1-5-10-20

Partita n.: vedi corpo della confezione

Partita n.: vedi fondo della confezione

Prescrizioni Supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d' applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del Diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Consultare un Centro Antiveleni.
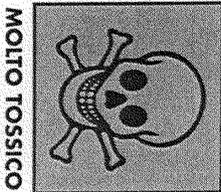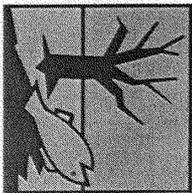
CARATTERISTICHE
VERDE DIQUAT è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà:
Distrugge rapidamente le parti verdi di tutte le piante colpite dal prodotto irrorato.
Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture.
Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità.
Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.
Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. In generale la dose va disciolta in 300-800 litri di acqua ad ettaro e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare.
Impiegare solo acqua pulita, perché **VERDE DIQUAT** si disattiva in acque fortemente torbide.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.
Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI
- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto; spollonatura del vigneto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiaie;
- lt 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

DISSECCAMENTO COLTURE
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra;
- lt 3,3-5: disseccamento culmi patate

Nel diserbo dell'olivo, dei vivai in pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza, contro la cuscuta, nei trattamenti interfile e interparcellare, delle colture orticole, industriali e floreali, nel diserbo delle asparagiaie e dell'erba medica è ammesso un solo trattamento all'anno. Per le applicazioni su vite, frutteti ed agrumeti effettuare 1-3 trattamenti l'anno, per tutte le altre colture un solo trattamento l'anno.

COMPATIBILITÀ
E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITÀ
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame.
La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

12A07438

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 2012.

Approvazione del modello del Registro Idrocarburi distinto in Parte I e Parte II.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto l'art. 169 del Codice della Navigazione riguardante le carte, i libri e gli altri documenti di bordo, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 362 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione recanti disposizioni in materia di forma, vidimazione, tenuta e contenuto dei libri di bordo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001);

Visto l'art. 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, che ratifica e dà esecuzione alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi adottato a Londra il 2 novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992) con cui è stato approvato il modello del Registro Idrocarburi;

Considerata la risoluzione del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino MEPC 117(52) adottata il 15 ottobre 2004;

Considerata la risoluzione del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino MEPC 187(59) adottata il 17 luglio 2009;

Vista la circolare del comitato IMO per la protezione dell'ambiente marino MEPC 1/Circ.736/Rev.2 - Guida per le operazioni di registrazione nel Registro Idrocarburi Parte I - Operazioni riguardanti l'apparato motore (tutte le navi);

Considerata, pertanto, la necessità di predisporre il nuovo modello del Registro Idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello del Registro Idrocarburi distinto in:

Parte I - Operazioni riguardanti il locale apparato motore, per tutte le navi petroliere di stazza lorda superiore a 150 tonnellate e per ogni altra nave di stazza lorda uguale o superiore a 400 tonnellate;

Parte II - Operazioni riguardanti il carico e la zavorra, per tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2012

Il direttore generale: PUJIA

MODULARIO
a.r.r. n. 787

MOD. 55 *(nuovo)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

REGISTRO DEGLI IDROCARBURI
OIL RECORD BOOK

PARTE I - OPERAZIONI RIGUARDANTI IL LOCALE APPARATO MOTORE
PART I - MACHINERY SPACE OPERATIONS

Il presente registro, composto di n. .... pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata con timbro d'ufficio, è stato oggi rilasciato alla sotto indicata nave ....

....

The present record book, comprising Nr. .... pages, each one signed and stamped with the official seal has been issued today to the below mentioned vessel ....

....

...., addì .... 20 ....
date

IL ....
The

Nome della nave ....
(Name of ship)

Matricola e compartimento di iscrizione ....
(Official Number and Port of Registry)

Stazza lorda, ...
(Gross Tonnage)

Periodo dal .... al ....
(Period from) *(to)*

Questo registro è stato aggiornato secondo l'edizione consolidata della MARPOL 2011 come emendata dall'IMO con risoluzione MEPC 187/(59).
This log book has been revised as per MARPOL Consolidated Edition 2011 as amended by the IMO resolution MEPC 187 (59).

Soggetto a rigoroso rendiconto

Nota. - La parte del Registro degli Idrocarburi deve essere tenuta a bordo di tutte le navi petroliere di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate e di tutte le navi non petroliere di stazza lorda uguale e superiore a 400 tonn., per annotare le operazioni attinenti al locale apparato motore. Da parte delle navi petroliere deve essere tenuta a bordo anche la Parte II del Registro degli Idrocorburi per annotare le operazioni attinenti al carico e alla zavorra.

Note. - Oil Record Book Part I shall be provided to every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above and every ship of 400 tons gross tonnage and above, other than oil tankers, to record relevant machinery space operations. For oil tankers, Oil Record Book Part II shall be also be provided to record relevant cargo/ballast operations.
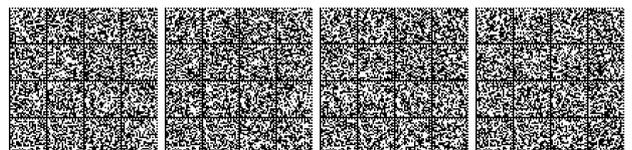
INTRODUZIONE
INTRODUCTION

Le seguenti pagine di questa sezione riportano un dettagliato elenco di informazioni relative alle operazioni nei locali macchine che, quando appropriato, devono essere registrate nel Registro Idrocarburi in conformità alla regola 17 dell'Annesso I della Convenzione internazionale per la Prevenzione dell'inquinamento da Navi 1973, come modificata dal suo Protocollo del 1978 MARPOL *73/78*. Le voci sono state raggruppate in sezioni operative, ciascuna delle quali contraddistinta da una lettera di codice.

Quando si effettuano le registrazioni nel Registro Idrocarburi dovranno essere inserite nelle colonne appropriate, la data, il codice operativo e il numero della voce e i particolari richiesti dovranno essere registrati cronologicamente negli spazi vuoti. Ogni operazione completata dovrà essere firmata e datata dall'ufficiale incaricato. Ogni pagina completata dovrà essere firmata dal comandante della nave.

Il Registro Idrocarburi Parte I contiene molti riferimenti alla quantità di idrocarburi. La limitata precisione dei sistemi di misurazione delle cisterne, le variazioni di temperatura e l'aderenza alle paratie influiranno sulla precisione di queste letture. Le registrazioni nel Registro Idrocarburi Parte I dovranno essere valutate di conseguenza.

In caso di discarica, accidentale o eccezionale, di idrocarburi in mare, nel Registro Idrocarburi Parte I dovrà essere fatta una dichiarazione relativa alle circostanze ed alle ragioni della discarica.

Ogni avaria del sistema di filtraggio degli idrocarburi dovrà essere annotata nel Registro Idrocarburi Parte I.

Le registrazioni nel Registro Idrocarburi Parte I per le navi in possesso di un certificato IOPP dovranno essere almeno in Inglese, Francese o Spagnolo. Qualora le registrazioni nel Registro Idrocarburi siano effettuate anche nella lingua ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere, questa prevarrà in caso di disputa o discrepanza.

Il Registro Idrocarburi Parte I dovrà essere tenuto in un posto tale da essere prontamente disponibile, in tempi ragionevoli, per l'ispezione e sarà tenuto a bordo della nave, eccetto nel caso di navi a rimorchio, senza equipaggio. Esso dovrà essere conservato per un periodo di tre anni dopo che è stata effettuata l'ultima registrazione.

La competente autorità del Governo di uno Stato Contraente della Convenzione può ispezionare il Registro Idrocarburi Parte I a bordo di ogni nave alla quale si applica questo Annesso, mentre la nave è in un suo porto o terminale al largo e fare una copia di qualsiasi registrazione in quel registro e può richiedere al Comandante della nave di certificare che la copia è una copia conforme all'originale di tale registrazione. Ogni copia così fatta che è stata certificata dal comandante della nave come copia conforme all'originale di una registrazione nel Registro Idrocarburi Parte I sarà ammissibile in qualsiasi procedimento giudiziario, quale evidenza dei fatti dichiarati nella registrazione. L'ispezione di un Registro Idrocarburi Parte I e la acquisizione di una copia certificata da parte della competente autorità, secondo questo paragrafo, dovrà essere effettuata nel modo più spedito possibile senza causare alla nave un indebito ritardo.

The following pages of this section show a comprehensive list of items of machinery space operations which are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book in accordance with regulation 17 of Annex I of the International Convention for the prevention of Pollution from Ships 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a letter code.

When making entries in the Oil Record Book, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces. Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge. The master of the ship shall sign each completed page.

The Oil Record Book Part I contains many references to oil quantity. The limited accuracy of tank measurement devices, temperature variations and clingage will affect the accuracy of these readings. The entries in the Oil Record Book Part I should be considered accordingly.

In the event of accidental or other exceptional discharge of oil a statement shall be made in the Oil Record Book Part I of the circumstances of and the reasons for the discharge.

Any failure of the oil filtering equipment shall be noted in the Oil Record Book Part I.

The entries in the Oil Record Book Part I, for ships holding an IOPP certificate, shall be at least in English, French or Spanish. Where entries in official language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

The Oil Record Book Part I shall be kept in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times and, except in the case of unmanned ships under tow, shall be kept on board the ship. It shall be preserved for a period of three years after the last entry has been made.

The competent authority of the Government of a Party to the Convention may inspect the Oil Record Book Part I on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port or offshore terminals and may make a copy of any entry in that book and may require the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made which has been certified by the master of the ship as a true copy of an entry in the Oil Record Book Part I shall be made admissible in any juridical proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of an Oil Record Book Part I and the taking of a certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.
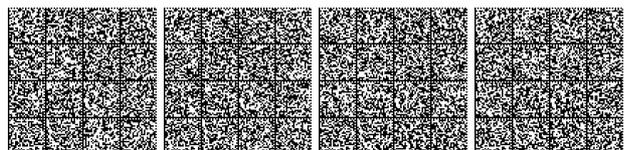
ELENCO DELLE VOCI DA REGISTRARE
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

(A) ZAVORRAMENTO O PULIZIA DELLE CISTERNE DI OLIO COMBUSTIBILE
BALLASTING OR CLEANING OF OIL FUEL TANKS

1 Identificazione della/e cisterna/e zavorrata/e;
Identity of tank (s) ballasted;

2 Se pulite da quando hanno contenuto l'ultima volta olio combustibile e, in caso contrario, tipo di olio combustibile caricato precedentemente;
Whether cleaned since they last contained oil and, if not, type of oil previously carried;

3 Processo di pulizia:
Cleaning process:

.1 posizione della nave e ora di inizio e fine della pulizia;
position of ship and time at the start and completion of cleaning;

.2 identificare la/e cisterna/e in cui uno o l'altro metodo è stato impiegato (risciacquo, vapore, pulizia con prodotti chimici, tipo e quantità di prodotti chimici utilizzati, in m^3).
identify tank (s) in which one or another method has been employed (rinsing through, steaming, cleaning with chemicals; type and quantity of chemicals used, in m^3).

.3 cisterna/e nella/e quale/i le acque di lavaggio sono state trasferite e quantità in m^3
identity of tank (s) into which cleaning water was transferred and the quantity in m^3

4 Zavorramento:
Ballasting:

.1 posizione della nave e ora di inizio e fine zavorramento;
position of ship and time at start and end of ballasting;

.2 quantità di zavorra se le cisterne non sono pulite, in m^3.
quantity of ballast if tanks are not cleaned, in m^3.

(B) DISCARICA DELLA ZAVORRA SPORCA O ACQUA DI LAVAGGIO DALLE CISTERNE DI OLIO COMBUSTIBILE INDICATE NELLA SEZIONE (A)
DISCHARGE OF DIRTY BALLAST OR CLEANING WATER FROM OIL FUEL TANKS REFERRED TO UNDER SECTION (A)

5 Identificazione della/e cisterna/e.
Identity of tank (s).

6 Posizione della nave all'inizio della discarica.
Position of ship at start of discharge.

7 Posizione della nave alla fine della discarica.
Position of ship on completion of discharge.

8 Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed (s) during discharge.

9 Metodo di discarica:
Method of discharge:

.1 attraverso il separatore a 15 ppm;
through 15^{ppm} equipment;

.2 alle stazioni di ricezione
to reception facilities.

10 Quantità scaricata in m^3.
Quantity discharged in m^3.
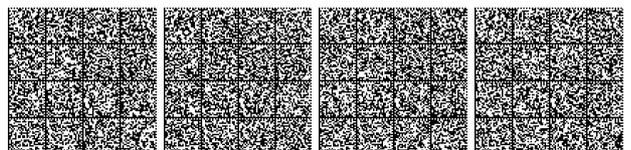
(C) RACCOLTA, TRASFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RESIDUI OLEOSI (MORCHIE)
COLLECTION, TRANSFER AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE)

11 Raccolta dei residui oleosi (morchie)
Collection of oil residues (sludge)

Quantità dei residui oleosi (morchie) ritenuti a bordo. La quantità dovrebbe essere registrata settimanalmente[1]. (Questo significa che la quantità deve essere registrata una volta alla settimana anche se il viaggio dura più di una settimana):
Quantity of oil residues (sludge) retained on board. The quantity should be recorded weekly[1]. This means that the quantity must be recorded once a week even if the voyage lasts more than one week:

.1 identificazione della/e cisterna/e;
identity of tank (s);

.2 capacità della/e cisterna/e .... m^3;
capacity of tank (s);

.3 quantità totale ritenuta .... m^3;
total quantity of retention;

.4 quantità di residuo raccolto con operazione manuale .... m^3.
quantity of residue collected by manual operation.

L'operatore ha avviato la raccolta manuale laddove il residuo oleoso (morchia) è trasferito nella cassa/e di ritenzione dei residui oleosi (morchie)
Operator initiated manual collections where oil residue (sludge) is transferred into the oil residue (sludge) holding tank (s)

12 Metodi di trasferimento o di smaltimento dei residui oleosi (morchie)
Methods of transfer or disposal of oil residues (sludge)

Specificare le quantità dei residui oleosi trasferiti o eliminati, la/e cisterna/e vuotata/e e la quantità dei contenuti trattenuti, in m^3:
State quantity of oil residues transferred or disposed of the tank (s) emptied and the quantity of contents retained in m^3:

.1 alle stazioni di ricezione (identificare il porto)[2];
to reception facilities (identify port)[2];

.2 ad altra/e cisterna/e (indicare la/e cisterna/e e il contenuto totale della/e cisterna/e);
to another (other) tank (s) (indicate tank [s] and the total content of tank [s]);

.3 inceneriti (indicare il tempo totale dell'operazione);
incinerated (indicate total time of operation);

.4 altro metodo (specificare quale).
other method (state which).

(D) AVVIAMENTO NON AUTOMATICO DELLA DISCARICA FUORI BORDO, TRASFERIMENTO O SMALTIMENTO CON ALTRI METODI DELL'ACQUA DI SENTINA CHE SI È ACCUMULATA NEI LOCALI MACCHINE
NON-AUTOMATIC STARTING OF DISCHARGE OVERBOARD, TRANSFER OR DISPOSAL OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH ACCUMULATED IN MACHINERY SPACES

13 Quantità scaricata, trasferita o eliminata in m^3 [3].
Quantity discharged, transferred or disposed, in m^3 [3].

---

[1] Solamente quelle cisterne elencate nella voce 3.1 degli stampati A e B del Supplemento al Certificato IOPP utilizzate per i residui oleosi (morchie).
[1] Only those tanks listed in item 3.1 of Forms A and B of the Supplement of the IOPP Certificate used for oil residues (sludge).

[2] È opportuno che i comandanti delle navi si facciano rilasciare dall'operatore della stazione di ricezione, che include bettoline e camion cisterna, una ricevuta o certificato che specifichi la quantità dell'acqua di lavaggio, la zavorra sporca, residui o miscele oleose trasferiti insieme all'ora e alla data del trasferimento. Questa ricevuta o certificato, se allegata al Registro degli Idrocarburi, parte I, può aiutare il comandante della nave nel provare che la sua nave non è stata coinvolta in un supposto incidente di inquinamento. La ricevuta o il certificato dovrebbe essere conservata insieme al Registro degli Idrocarburi Parte I.
[2] Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities, which include barges and tank trucks, a receipt or certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oil mixtures transferred, together with the time and date of the transfer. This receipt or certificate, if attached to the Oil Record Book Part I, may aid the master of the ship in proving that his ship was not involved in an alleged pollution incident. The receipt or certificate should be kept together with the Oil Record Book Part I.

[3] In caso di discarica o eliminazione dell'acqua di sentina dalla/e cassa/e di raccolta specificare l'identificazione e la capacità della/e cassa/e di raccolta e la quantità rimasta nella/e cassa/e di raccolta.
[3] In case of discharge or disposal of bilge water from holding tank (s), state identity and capacity of holding tank (s) and quantity retained in holding tank.
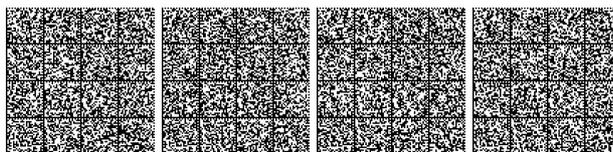
14 Ora di discarica, trasferimento o smaltimento (inizio e fine).
Time of discharge, transfer or disposal (start and stop).

15 Metodo di discarica trasferimento o smaltimento:
Method of discharge transfer or disposal:

.1 attraverso il separatore da 15 ppm (specificare la posizione all'inizio e alla fine);
through 15 ppm equipment (state position at start and end);

.2 alle stazioni di ricezione (indicare il porto)[2];
to reception facilities (identify port)[2];

.3 alla cisterna slop o ad una cisterna di contenimento o altra/e cisterna/e (indicare la cisterna/e; specificare la quantità trattenuta nella/e cisterna/e, in m^3).
to slop tank or holding tank or other tank (s) (indicate tank (s) state quantity retained in tank (s), in m^3).

(E) AVVIAMENTO AUTOMATICO DELLA DISCARICA FUORIBORDO, TRASFERIMENTO O SMALTIMENTO CON ALTRI METODI DELL'ACQUA DI SENTINA CHE SI È ACCUMULATA NEI LOCALI MACCHINE
AUTOMATIC STARTING OF DISCHARGE OVERBOARD, TRANSFER OR DISPOSAL OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED IN MACHINERY SPACES

16 Ora e posizione della nave in cui il sistema è stato messo in modalità di funzionamento automatico per la discarica fuoribordo, attraverso il separatore da 15 ppm.
Time and position of ship at which the system has been put into automatic mode of operation for discharge overboard, through 15 ppm equipment.

17 Ora in cui il sistema è stato messo in modalità di funzionamento automatico per trasferire l'acqua di sentina nella cassa di raccolta (identificare la cassa).
Time when the system has been put into automatic mode of operation for transfer of bilge water to holding tank (identify tank).

18 Ora in cui il sistema è stato messo in modalità di funzionamento manuale.
Time when the system has been put into manual operation.

(F) CONDIZIONI DELL'APPARECCHIATURA DI FILTRAGGIO DI IDROCARBURI
CONDITION OF THE OIL FILTERING EQUIPMENT

19 Ora in cui il sistema è andato in avaria[4)].
Time of system failure[4)].

20 Ora in cui il sistema è stato ripristinato.
Time when system has been made operational.

21 Motivi dell'avaria.
Reasons for failure.

(G) DISCARICHE ACCIDENTALI O ECCEZIONALI DI IDROCARBURI
ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL

22 Ora dell'evento.
Time of occurrence.

23 Luogo o posizione della nave al momento dell'evento.
Place or position of ship at time of occurrence.

24 Quantità approssimata e tipo di idrocarburo.
Approximate quantity and type of oil.

25 Circostanze della discarica o della fuoriuscita, le loro cause e le considerazioni generali.
Circumstances of discharge or escape, the reasons therefore and general remarks.

[4)] Le condizioni dell'appparecchiatura di filtraggio includono anche i sistemi di allarme e di arresto automatico, se applicabili.
[4)] The condition of the oil filtering equipment covers also the alarm and automatic stopping devices, if applicable.
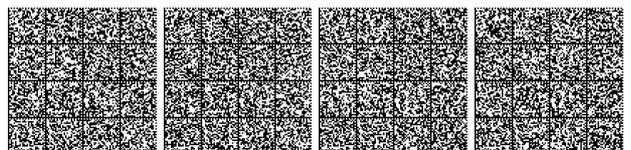
(H) RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE O OLIO LUBRIFICANTE ALLA RINFUSA
BUNKERING OF FUEL OR BULK LUBRICATING OIL

26 Rifornimento:
Bunkering:

.1 luogo del rifornimento;
place of bunkering;

.2 ora del rifornimento;
time of bunkering;

.3 tipo e quantità di combustibile e identificazione della/e cisterna/e (specificare la quantità aggiunta in tonnellate e il contenuto totale della/e cisterna/e);
type and quantity of fuel oil and identity of tank (s) (state quantity added in tonnes and total content of tank [s]);

.4 tipo e quantità di olio lubrificante e identificazione della/e cisterna/e (specificare la quantità aggiunta in tonnellate e il contenuto della cisterna/e).
type and quantity of lubrificating oil and identity of tank (s) (state quantity added in tonnes and total content of tank [s]).

(I) PROCEDURE OPERATIVE ADDIZIONALI E NOTE GENERALI
ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS

NOME DELLA NAVE ....
Name of ship

NOMINATIVO INTERNAZIONALE ....
Distinctive number or letters

MATRICOLA ....
Official number and Port of Registry

OPERAZIONI LOCALI MACCHINE (TUTTE LE NAVI)
MACHINERY SPACE OPERATIONS (ALL SHIPS)

Data *Date*	**Codice** *(Code)* (Lettera) *(Letter)*	**Voce** *(Item)* (Numero) *(Number)*	**Registrazione delle operazioni/Firma dell'Ufficiale incaricato** *Record of operations/signature of officer in charge*

Firma del Comandante ....
Signature of Master

MODULARIO
a r. r. n. 788

MOD. 56 *(nuovo)*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

REGISTRO DEGLI IDROCARBURI
OIL RECORD BOOK

PARTE II - OPERAZIONI RIGUARDANTI IL CARICO E LA ZAVORRA (NAVI PETROLIERE)
PART II - CARGO/BALLAST OPERATIONS (OIL TANKERS)

Il presente Registro, composto di n. .... pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata con timbro d'ufficio, è stato oggi rilasciato alla sottoindicata nave ....

....

The present record book, comprising Nr. .... pages, each one signed and stamped with the official seal, has been issued today to the below mentioned vessel ....

....

...., addì .... 20 ....
date

IL ....
The

Nome della nave ....
(Name of ship)

Matricola e compartimento di iscrizione ....
(Official Number and Port of Registry)

Stazza lorda, ...
(Gross Tonnage)

Periodo dal .... al ....
(Period from) *(to)*

Questo registro è stato aggiornato secondo l'edizione consolidata della MARPOL 2011 come emendata dall'IMO con risoluzione MEPC 187/(59).
This log book has been revised as per MARPOL Consolidated Edition 2011 as amended by the IMO resolution MEPC 187 (59).

<u>Soggetto a rigoroso rendiconto</u>

Nota. - Ogni nave petroliera di GT uguale o superiore a 150 tonn. deve essere munita di Registro degli Idrocarburi Parte II, al fine di registrare le operazioni attinenti il carico e la zavorra. Tali navi devono essere munite anche del Registro degli Idrocarburi Parte I, per registrare le operazioni attinenti al locale apparato motore.

Note. - Every oil tanker of 150 gross tonnage and above shall be provided with Oil Record Book Part II to record relevant cargo/ballast operations. Such a tanker shall also be provided with Oil Record Book Part I to record relevant machinery space operations.

NOME DELLA NAVE ....
Name of ship

NOMINATIVO INTERNAZIONALE ....
Distinctive number or letters

MATRICOLA E PORTO D'ISCRIZIONE..
Official number and Port of Registry

PIANO DELLE CISTERNE DEL CARICO E DELLE CISTERNE DELLO SLOP
(da compilare a bordo)
PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS
(to be completed on board)

	Identificazione delle cisterne *(Identification of the tanks)*	**Capacità (m^3)** *(Capacity)*
Locale pompe Pump room		
	Altezza del contenuto nella/e cisterna/e dello slop (m) *Depth of slop tank (s) (m)*	

Indicare la capacità di ciascuna cisterna e l'altezza del contenuto nella/e cisterna/e dello slop (m).
Give the capacity of each tank and the depth of slop tank (s) (m).

INTRODUZIONE
INTRODUCTION

Le pagine seguenti di questa sezione riportano un dettagliato elenco di informazioni relative alle operazioni relative al carico e alla zavorra, che, quando appropriato, devono essere registrate nel Registro Idrocarburi Parte II secondo la regola 36 dell'Annesso I della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da Navi, 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78). Le voci sono state raggruppate in sezioni operative, ognuna delle quali è contraddistinta da una lettera di codice.

Quando si effettuano le registrazioni nel Registro Idrocarburi dovranno essere inserite nelle colonne appropriate, la data, il codice operativo e il numero della voce e i particolari richiesti dovranno essere registrati cronologicamente negli spazi vuoti. Ogni operazione completata dovrà essere firmata e datata dall'ufficiale incaricato. Ogni pagina completata dovrà essere firmata dal comandante della nave.

Per quanto riguarda le petroliere impiegate in traffici specifici secondo la regola 2.5 dell'Annesso I della MARPOL 73/78, l'appropriata registrazione nel Registro Idrocarburi Parte II, dovrà essere timbrata e firmata dalla competente Autorità del porto dello Stato*.

Il Registro Idrocarburi Parte II contiene molti riferimenti alla quantità di idrocarburi. La limitata precisione dei sistemi di misurazione delle cisterne, le variazioni di temperatura e l'aderenza alle paratie influiranno sulla precisione di queste letture. Le registrazioni nel Registro Idrocarburi Parte II dovranno essere valutate di conseguenza.

In caso di discarica, accidentale o eccezionale, di idrocarburi in mare, nel Registro Idrocarburi Parte II, dovrà essere fatta una dichiarazione relativa alle circostanze ed alle ragioni della discarica.

Ogni avaria del sistema di controllo e monitoraggio della discarica di idrocarburi dovrà essere annotata nel Registro Idrocarburi Parte II.

Le registrazioni nel Registro Idrocarburi Parte II per le navi in possesso di un certificato IOPP dovranno essere almeno in Inglese, Francese o Spagnolo. Qualora le registrazioni nel Registro Idrocarburi siano effettuate anche nella lingua ufficiale dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere, questa prevarrà in caso di disputa o discrepanza.

Il Registro Idrocarburi Parte II dovrà essere tenuto in un posto tale da essere prontamente disponibile, in tempi ragionevoli, per l'ispezione e sarà tenuto a bordo della nave, eccetto nel caso di navi a rimorchio senza equipaggio. Esso dovrà essere conservato per un periodo di tre anni dall'ultima registrazione effettuata. La competente autorità di uno Stato Contraente della Convenzione può ispezionare il Registro Idrocarburi Parte II a bordo di ogni nave alla quale si applica questo Annesso, quando la nave è nel suo porto o nei terminali al largo e fare una copia di ogni registrazione in quel registro e può richiedere al Comandante della nave di certificare che la copia è una copia veritiera di tale registrazione. Ogni copia così fatta che è stata certificata dal comandante della nave come copia veritiera di una registrazione nel Registro Idrocarburi Parte II dovrà essere resa ammissibile in qualsiasi procedimento giudiziario, quale evidenza dei fatti dichiarati nella registrazione. L'ispezione di un giornale Idrocarburi Parte II e l'acquisizione di una copia certificata da parte della competente autorità, secondo questo paragrafo, dovrà essere effettuata nel modo più spedito possibile senza causare alla nave un indebito ritardo.

The following pages of this section show a comprehensive list of items of cargo and ballast operations which are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book Part II in accordance with regulation 36 of Annex I of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as modified by the protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational sections, each of which is denoted by a code letter.

When making entries in the Oil Record Book Part II, the date, operational code and item number shall be inserted in the appropriate columns and the required particulars shall be recorded chronologically in the blank spaces. Each completed operation shall be signed for and dated by the officer or officers in charge. Each completed page shall be countersigned by the master of the ship.

In respect of the oil tankers engaged in specific trades in accordance with regulation 2.6.1 of Annex I MARPOL 73/78, appropriate entry in the Oil Record Book Part II shall be endorsed by the competent port State authority.*

The Oil Record Book Part II contains many references to oil quantity. The limited accuracy of tank measurement devices, temperature variations and clingage will affect the accuracy of these readings. The entries in the Oil Record Book Part II should be considered accordingly.

---

* Questo paragrafo si applica solo alle petroliere impegnate in una tratta specifica.

* *This sentence should only be inserted for the Oil Record Book of a tanker engaged in a specific trade.*
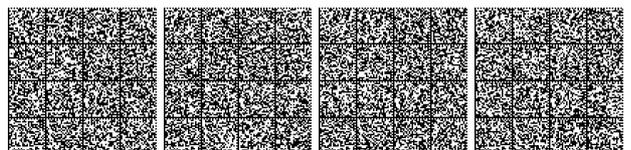
In the event of accidental or other exceptional discharge of oil a statement shall be made in Oil Record Book Part II of the circumstances of and the reasons for the discharge.

Any failure of the oil discharge monitoring and control system shall be noted in the Oil Record Book Part II.

The entries in the Oil Record Book Part II, for ships holding an IOPP Certificate, shall be at least in English, French or Spanish. Where entries in official language of the State whose flag the ship is entitled to fly are also used, this shall prevail in case of a dispute or discrepancy.

The Oil Record Book Part II shall be kept in such a place as to be readily available for inspection at all reasonable times and, except in the case of unmanned ships under tow, shall be kept on board the ship. It shall be preserved for a period of three years after the last entry has been made.

The competent authority of the Government of a Party to the Convention may inspect the Oil Record Book Part II on board any ship to which this Annex applies while the ship is in its port or offshore terminals and may make a copy of any entry in that book and may require the master of the ship to certify that the copy is a true copy of such entry. Any copy so made which has been certified by the master of the ship as a true copy of an entry in the Oil Record Book Part II shall be admissible in any juridical proceedings as evidence of the facts stated in the entry. The inspection of an Oil Record Book Part II and the taking of a certified copy by the competent authority under this paragraph shall be performed as expeditiously as possible without causing the ship to be unduly delayed.
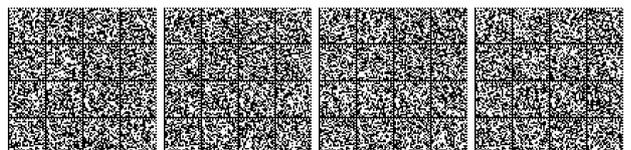
ELENCO DELLE VOCI DA REGISTRARE
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED

(A) IMBARCO DEL CARICO DI IDROCARBURI
LOADING OF OIL CARGO

1 Luogo di carico.
Place of loading.

2 Tipo di idrocarburi caricati ed identificazione della/e cisterna/e.
Type of oil loaded and identity of tank (s).

3 Quantità totale di idrocarburi caricati (specificare la quantità aggiunta, in metri cubi a 15 °C e il contenuto totale della/e cisterna/e, in metri cubi).
Total quantity of oil loaded (state quantity added, in cubic meters at 15 °C and the total content of tank [s] in cubic meters).

(B) MOVIMENTAZIONE INTERNA DEL CARICO DI IDROCARBURI DURANTE IL VIAGGIO
INTERNAL TRANSFER OF OIL CARGO DURING VOYAGE

4 Identificazione della/e cisterna/e:
Identity of tank (s):

.1 da;
from;

.2 a: (specificare la quantità trasferita e la quantità totale della/e cisterna/e in metri cubi).
to: (state quantity transferred and total quantity of tank [s], in cubic meters).

5 È stata (sono state) la/e cisterna/e indicata/e in 4.1 vuotata/e ? (Se no, specificare la quantità rimasta, in metri cubi).
Was (were) the tank (s) in 4.1 emptied? (If not, state quantity retained, in cubic meters).

(C) SBARCO DEL CARICO DI IDROCARBURI
UNLOADING OF OIL CARGO

6 Luogo di discarica.
Place of unloading.

7 Identificazione della/e cisterna/e scaricata/e.
Identity of tank (s) unloaded.

8 È stata (sono state) la/e cisterna/e vuotata/e completamente? (Se no, specificare la quantità rimasta, in metri cubi).
Was (were) the tank (s) emptied? (If not, state quantity retained, in cubic meters).

(D) LAVAGGIO MEDIANTE PETROLIO GREGGIO (SOLO PER NAVI CISTERNA COW) (DA COMPILARE PER OGNI CISTERNA LAVATA CON IL GREZZO)
CRUDE OIL WASHING (COW TANKERS ONLY) (TO BE COMPLETED FOR EACH TANK BEING CRUDE OIL WASHED)

9 Porto dove è stato effettuato il lavaggio mediante petrolio grezzo o la posizione della nave se il lavaggio viene effettuato tra due porti di discarica.
Port where crude oil washing was carried out or ship's position if carried out between two discharge ports.

10 Identificazione della/e cisterna/e lavata/e[1)].
Identity of tank (s) washed[1)].

[1)] Nel caso di una singola cisterna che abbia più macchinette di lavaggio che possono funzionare simultaneamente, come descritto nel Manuale Operativo, allora deve essere identificata la sezione lavata con petrolio grezzo (per esempio n. 2 centrale, sezione di proravia).
[1)] When an individual tank has more machines than can be operated simultaneously, as described in the Operation and Equipment Manual, then the section being crude oil washed should be identified, e.g. No. 2 centre, forward section.
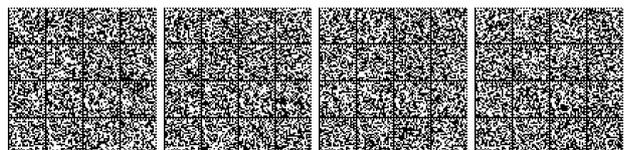
11 Numero delle macchinette di lavaggio utilizzate.
Number of machines in use.

12 Ora di inizio lavaggio.
Time of start of washing.

13 Schema di lavaggio adottato [2].
Washing pattern employed [2].

14 Pressione nella linea di lavaggio.
Washing line pressure.

15 Data e ora in cui il lavaggio è terminato o è stato fermato.
Time washing was completed or stopped.

16 Indicare il metodo seguito per accertare che la/e cisterna/e era/erano asciutta/e.
State method of establishing that tank (s) was (were) dry.

17 Note [3].
Remarks [3].

E) ZAVORRAMENTO DELLE CISTERNE DEL CARICO
BALLASTING OF CARGO TANKS

18 Posizione della nave all'inizio e alla fine dello zavorramento.
Position of ship at start and end of ballasting.

19 Processo di zavorramento.
Ballasting process.

.1 identificazione della/e cisterna/e zavorrata/e;
identity of tank (s) ballasted;

.2 ora di inizio e fine; e
time of start and end; and

.3 quantità di zavorra ricevuta. Indicare la quantità totale di zavorra, in metri cubi, per ciascuna cisterna coinvolta nell'operazione.
quantity of ballast received. Indicate total quantity of ballast for each tank involved in operation, in cubic meters.

(F) ZAVORRAMENTO DELLE CISTERNE DESTINATE A ZAVORRA PULITA (SOLO NAVI CISTERNA CBT)
BALLASTING OF DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT TANKERS ONLY)

20 Identificazione della/e cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank (s) ballasted.

21 Posizione della nave quando l'acqua utilizzata per il risciacquo, o la zavorra imbarcata in porto, è stata immessa nella/e cisterna/e destinata/e alla zavorra pulita.
Position of ship when water intended for flushing, or port ballast was taken to dedicated clean ballast tank (s).

22 Posizione della nave quando la/e pompa/e e le linee sono state spurgate nella cisterna acqua sporca.
Position of ship when pump (s) and lines were flushed to slop tank.

23 Quantità di acqua oleosa che, dopo il risciacquo delle linee, è trasferita nella/e cisterna/e slop o cisterna/e del carico nella quale lo slop è stivato in via preliminare (identificare la/e cisterna/e). Specificare la quantità totale, in metri cubi.
Quantity of oily water which, after line flushing, is transferred to the slop tank (s) or cargo tank (s) in which slop is preliminarily stored (identify tank [s]). State total quantity, in cubic meters.

24 Posizione della nave quando è stata imbarcata acqua di zavorra aggiuntiva nella/e cisterna/e destinata/e alla zavorra pulita.
Position of ship when additional ballast water was taken to dedicated clean ballast tank (s).

---

[2] In conformità con il Manuale Operativo, registrare se il metodo di lavaggio utilizzato è a stadio singolo o multi stadio. Se è utilizzato il metodo multi stadio, indicare l'arco verticale coperto dalle macchinette e il numero di volte che l'arco è coperto per quel particolare stadio del programma.
[2] *In accordance with the Operation and Equipment Manual, enter whether single-stage or multi-stage method of washing is employed. If multi-stage method is used, give the vertical arc covered by the machines and the number of times that arc is covered for that particular stage of the program.*
[3] Se i programmi indicati nel manuale operativo non sono applicati, devono essere indicate le ragioni nella colonna note.
[3] *If the programmes given in the Operations and Equipment Manual are not followed, then the reasons must be given under Remarks.*
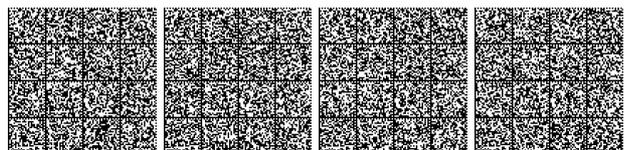
25 Ora e posizione della nave quando sono state chiuse le valvole che separano le cisterne dedicate alla zavorra pulita dalle linee di carico e di prosciugamento.
Time and position of ship when valves separating the dedicated clean ballast tanks from cargo and stripping lines were closed.

26 Quantità di zavorra pulita imbarcata, in metri cubi.
Quantity of clean ballast taken on board, in cubic meters.

(G) PULIZIA DELLE CISTERNE DEL CARICO
CLEANING OF CARGO TANKS

27 Identificazione della/e cisterna/e pulita/e.
Identity of tank (s) cleaned.

28 Porto o posizione della nave.
Port or ship position.

29 Durata della pulizia.
Duration of cleaning.

30 Metodo di pulizia[4].
Method of cleaning [4].

31 Acqua di lavaggio delle cisterne trasferita a:
Tank washings transferred to:

.1 stazioni di ricezione (specificare porto e quantità in metri cubi)[5];
reception facilities (state port and quantity in cubic meters) [5];

.2 cisterna/e slop o cisterna/e carico designata/e come cisterna/e slop (identificare la/e cisterna/e; specificare la quantità trasferita e la quantità totale, in metri cubi).
slop tank (s) or cargo tank (s) designated as slop tank (s) (identify tank [s]: state quantity transferred and total quantity, in cubic meters).

(H) DISCARICA DELLA ZAVORRA SPORCA
DISCHARGE OF DIRTY BALLAST

32 Identificazione della/e cisterna/e.
Identity of tank (s).

33 Ora e posizione della nave all'inizio della discarica in mare.
Time and position of ship at start of discharge into the sea.

34 Ora e posizione della nave alla fine della discarica in mare.
Time and position of ship on completion of discharge into the sea.

35 Quantità scaricata in mare, in metri cubi.
Quantity discharged into the sea, in cubic meters.

36 Velocità della nave durante la discarica.
Ship's speed (s) during discharge.

37 Durante la discarica, il sistema di controllo e monitoraggio della discarica era in funzione?
Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?

---

[4] Manichette portatili, macchine di lavaggio e/o lavaggio chimico. Nel caso di lavaggio chimico, deve essere indicato il tipo e la quantità della sostanza chimica utilizzata.
[4] Hand-hosing, machine washing and/or chemical cleaning. Where chemically cleaned the chemical concerned and amount used should be stated.
[5] È opportuno che i comandanti delle navi si facciano rilasciare dall'operatore della stazione di ricezione, che include bettoline e camion cisterna, una ricevuta o certificato che specifichi la quantità dell'acqua di lavaggio, la zavorra sporca, residui o misture oleose trasferiti insieme con l'ora e la data del trasferimento. Questa ricevuta o certificato, se allegata al Registro degli Idrocarburi Parte II, può aiutare il comandante della nave nel provare che la sua nave non è stata coinvolta in un supposto incidente di inquinamento. La ricevuta o il certificato dovrebbero essere conservati insieme al Registro degli Idrocarburi Parte II.
[5] Ship's masters should obtain from the operator of the reception facilities, which include barges and tank trucks, a receipt or certificate detailing the quantity of tank washings, dirty ballast, residues or oil mixtures transferred, together with the time and date of the transfer. This receipt or certificate, if attached to the Oil Record Book Part I, may aid the master of the ship in proving that his ship was not involved in an alleged pollution incident. The receipt or the certificate should be kept together with the Oil Record Book Part II.
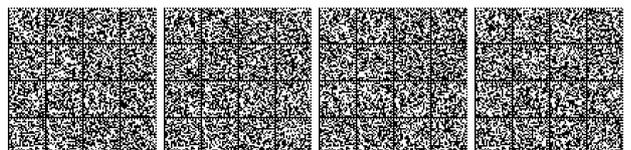
38 È stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua nella zona della discarica?
Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

39 Quantità di acqua oleosa trasferita alla/e cisterna/e slop (identificare la/e cisterna/e per slop. Specificare la quantità totale, in metri cubi).
Quantity of oily water transferred to slop tank (s) (identify slop tank [s]. State total quantity, in cubic meters).

40 Scaricata alle stazioni di ricezione a terra (indicare il porto e la quantità coinvolta, in metri cubi)[6].
Discharged to shore reception facilities (identify port and quantity involved, in cubic meters)[6].

(I) DISCARICA IN MARE DELL'ACQUA DALLE CISTERNE SLOP
DISCHARGE OF WATER FROM SLOP TANKS INTO THE SEA

41 Identificazione della/e cisterna/e slop.
Identity of slop tank (s).

42 Tempo di decantazione dall'ultimo ingresso di residui, o
Time of settling from last entry of residues, or

43 Tempo di decantazione dall'ultima discarica.
Time of settling from last discharge.

44 Ora e posizione della nave all'inizio della discarica.
Time and position of ship at start of discharge.

45 Misura della distanza tra l'interfaccia olio-acqua e il cielo della cisterna all'inizio della discarica.
Ullage of oil/water interface at start of discharge.

46 Misura della distanza tra la superficie del contenuto totale e il cielo della cisterna all'inizio della discarica.
Ullage of total contents at start of discharge.

47 Quantità scaricata alla rinfusa, in metri cubi e portata di discarica, in metri cubi/ora.
Bulk quantity discharged, in cubic meters, and rate of discharge, in cubic meters/hour.

48 Quantità finale scaricata, in metri cubi e portata di discarica, in metri cubi/ora.
Final quantity discharged, in cubic meters, and rate of discharge, in cubic meters/hour.

49 Data, ora e posizione della nave alla fine della discarica.
Time and position of ship on completion of discharge.

50 Durante la discarica, il sistema di controllo e monitoraggio della discarica era in funzione?
Was the discharge monitoring and control system in operation during the discharge?

51 Misura della distanza tra l'interfaccia olio-acqua e il cielo della cisterna alla fine della discarica, in metri.
Ullage of oil/water interface on completion of discharge, in meters.

52 Velocità della nave durante la discarica.
Ship speed (s) during discharge.

53 È stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua nella zona della discarica?
Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

54 Conferma che tutte le valvole del sistema delle tubolature di bordo interessate sono state chiuse alla fine della discarica delle cisterne slop.
Confirm that all applicable valves in the ship's piping system have been closed on completion of discharge from the slop tanks.

(J) RACCOLTA, TRASFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RESIDUI E DELLE MISCELE OLEOSE NON TRATTATE IN ALTRO MODO
COLLECTION, TRANSFER AND DISPOSAL OF RESIDUES AND OILY MIXTURES NOT OTHERWISE DEALT WITH

55 Identificazione delle cisterne.
Identity of tanks.

56 Quantità trasferita o smaltita da ciascuna cisterna (specificare la quantità rimasta in m^3).
Quantity transferred or disposed of from each tank. (State the quantity retained, in m^3).

[6] Vedi nota 5 a pag. 9.
[6] *See note 5 at page 9.*
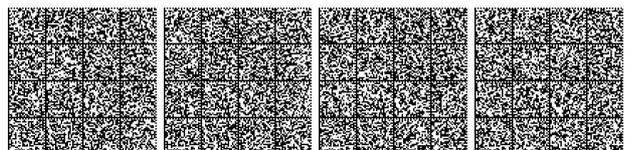
57 Metodo di trasferimento o di smaltimento.
Method of transfer or disposal.

.1 smaltimento negli impianti di ricezione (indicare il porto e la qualità conferita)[7];
disposal to reception facilities (identify port and quantity involved)[7];

.2 mescolati con il carico (indicare la quantità);
mixed with cargo (state quantity);

.3 trasferiti ad o da altra /e cisterna/e includendo il trasferimento dalle casse di raccolta dei residui oleosi (morchie) e delle acque oleose di sentina situate in locale apparato motore (identificare la/e cisterna/e; specificare la quantità trasferita e la quantità totale nella/e cisterna/e, in metri cubi); e
transferred to or from (an) other tank (s) including transfer from machinery space oil residue (sludge) and oil bilge water tanks (identify tank [s]; state quantity transferred and total quantity in tanks, in cubic meters); and

.4 altro metodo (indicare quale); specificare la quantità smaltita in metri cubi.
other method (state which); state quantity disposed of in cubic meters.

(K) DISCARICA DELLA ZAVORRA PULITA CONTENUTA NELLE CISTERNE DEL CARICO
DISCHARGE OF CLEAN BALLAST CONTAINED IN CARGO TANKS

58 Posizione della nave all'inizio della discarica della zavorra pulita.
Position of ship at start of discharge of clean ballast.

59 Identificazione della/e cisterna/e scaricata/e.
Identity of tank (s) discharged.

60 Al completamento della discarica la/e cisterna/e era/erano vuota/e?
Was (were) the tank (s) empty on completion?

61 Posizione della nave al completamento della discarica, se differente dal 58.
Position of ship on completion if different from 58.

62 È stato effettuato un regolare controllo dell'effluente e della superficie dell'acqua nella zona della discarica?
Was a regular check kept on the effluent and the surface of the water in the locality of the discharge?

(L) DISCARICA DELLA ZAVORRA DA CISTERNE DESTINATE ALLA ZAVORRA PULITA (SOLO NAVI CISTERNA CBT)
DISCHARGE OF BALLAST FROM DEDICATED CLEAN BALLAST TANKS (CBT TANKERS ONLY)

63 Identificazione della/e cisterna/e scaricata/e.
Identity of tank (s) discharged.

64 Ora e posizione della nave all'inizio della discarica della zavorra pulita in mare.
Time and position of ship at start of discharge of clean ballast into the sea.

65 Ora e posizione della nave al completamento della discarica in mare.
Time and position of ship an completion of discharge.

66 Quantità scaricata, in metri cubi.
Quantity discharged in cubic meters.

.1 in mare; o
into the sea; or

.2 alle stazioni di ricezione (indicare il porto)[8].
to reception facility (identify port)[8].

67 Vi è stata qualche indicazione di contaminazione da idrocarburi dell'acqua di zavorra prima o durante la discarica in mare?
Was there any indication of oil contamination of the ballast water before or during discharge into the sea?

68 La discarica è stata monitorata da un misuratore del contenuto di olio?
Was the discharge monitored by an oil content meter?

69 Ora e posizione della nave quando sono state chiuse le valvole che separano le cisterne destinate alla zavorra pulita dalle linee di carico e di prosciugamento al completamento della discarica della zavorra.
Time and position of ship when valves separating dedicated clean ballast tanks from the cargo and stripping lines were closed on completion of deballasting.

---

[7] Vedi nota 5 a pag. 9.
[7] *See note 5 at page 9.*
[8] Vedi nota 5 a pag. 9.
[8] *See note 5 at page 9.*
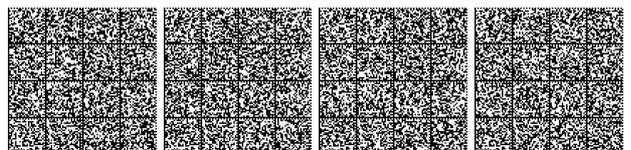
(M) CONDIZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA DISCARICA DI IDROCARBURI
CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING AND CONTROL SYSTEM

70 Ora dell'avaria del sistema.
Time of system failure.

71 Ora in cui il sistema è stato ripristinato.
Time when system has been made operational.

72 Motivi dell'avaria.
Reasons for failure.

(N) DISCARICHE ACCIDENTALI O ALTRE DISCARICHE ECCEZIONALI DI IDROCARBURI
ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL

73 Ora dell'evento.
Time of occurrence.

74 Porto o posizione della nave al momento dell'evento.
Port or ship's position at time of occurrence.

75 Quantità approssimata, in metri cubi, e tipo di idrocarburo.
Approximate quantity in cubic meters, and type of oil.

76 Circostanze della discarica o della fuoriuscita, le loro cause e le considerazioni generali.
Circumstances of discharge or escape, the reasons therefore and general remarks.

(O) PROCEDURE OPERATIVE ADDIZIONALI E ANNOTAZIONI GENERALI
ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL REMARKS

NAVI CISTERNA IMPIEGATE IN VIAGGI SPECIFICI
TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC TRADES

(P) IMBARCO DELL'ACQUA DI ZAVORRA
LOADING OF BALLAST WATER

77 Identificazione della/e cisterna/e zavorrata/e.
Identity of tank (s) ballasted.

78 Posizione della nave quando ha zavorrato.
Position of ship when ballasted.

79 Quantità totale della zavorra imbarcata in metri cubi.
Total quantity of ballast loaded in cubic meters.

80 Annotazioni.
Remarks.

(Q) RIDISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI ZAVORRA ALL'INTERNO DELLA NAVE
RE-ALLOCATION OF BALLAST WATER WITHIN THE SHIP

81 Motivi della ridistribuzione.
Reasons for re-allocation.

(R) DISCARICA DELL'ACQUA DI ZAVORRA ALL'IMPIANTO DI RICEZIONE
BALLAST WATER DISCHARGE TO RECEPTION FACILITY

82 Porto/i dove è stata scaricata l'acqua di zavorra.
Port (s) where ballast water was discharged.

83 Nome o identificazione dell'impianto di ricezione.
Name or designation of reception facility.

84 Quantità totale dell'acqua di zavorra scaricata in metri cubi.
Total quantity of ballast water discharged in cubic meters.

85 Data, firma e timbro del funzionario dell'autorità del porto.
Date, signature and stamp of port authority official.

NOME DELLA NAVE ....
Name of ship

NOMINATIVO INTERNAZIONALE ....
Distinctive number or letters

MATRICOLA ....
Official number and Port of Registry

OPERAZIONI DI CARICO/ZAVORRA (PETROLIERE)
CARGO/BALLAST OPERATIONS (OIL TANKERS)

Data *Date*	**Codice** *(Code)* (Lettera) *(Letter)*	**Voce** *(Item)* (Numero) *(Number)*	**Registrazione delle operazioni/Firma dell'Ufficiale incaricato** *Record of operations/signature of officer in charge*

Firma del Comandante ....
Signature of Master

12A07456

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 maggio 2012.

Integrazione al decreto 18 luglio 2003 relativo all'istituzione di una banca dati per la copertura assicurativa agevolata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)* e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011, registro n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visto il decreto 13 dicembre 2011, n. 26.540, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, registro n. 1, fogglio n. 277, con il quale è stato integrato il decreto ministeriale 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto;

Visto il piano assicurativo 2012, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2012, n. 1.324 registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2012, registro n. 2, fogglio n. 348;

Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto 13 dicembre 2011, n. 26.561 registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, registro n. 1, foglio n. 281 con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi dei seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012;

Visto il decreto 7 febbraio 2012 n. 2.717 registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012, registro n. 3, fogglio n. 24 con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi delle produzioni vegetali, delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012;

Viste le richieste dei prezzi pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto 7 febbraio 2012 soprarichiamato;

Vista la richiesta pervenuta da parte della Regione Siciliana per individuare il prezzo unitario massimo delle strutture aziendali - reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli;

Viste le comunicazioni dell'AIA (Associazione italiana allevatori) del 16 febbraio 2012 e del 23 marzo 2012 di aggiornamento, rispettivamente, dei costi per lo smaltimento delle carcasse dei suini nel territorio della Regione Sardegna, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate e dei prezzi unitari massimi per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate a copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti avicoli e bufalini colpiti da epizoozie;

Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, ad integrazione dei precedenti decreti 13 dicembre 2011 e 7 febbraio 2012, i prezzi unitari massimi comunicati da Ismea; per le strutture aziendali - reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli, il prezzo delle reti antigrandine aumentato del 20% e per lo smaltimento delle carcasse dei suini nel territorio della Regione Sardegna e per la copertura dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti avicoli e bufalini colpiti da epizoozie, i prezzi unitari massimi comunicati dall'AIA, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2012;
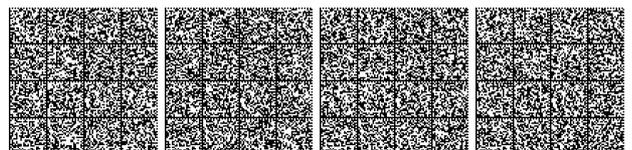
Decreta:

Art. 1.

In conformità a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi 2012 per la determinazione dei valori delle produzioni agricole e per il calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti bufalini e avicoli colpiti da epizoozie, nonché l'aggiornamento dei costi di smaltimento delle carcasse suine nel territorio delle Regione Sardegna.

Art. 2.

Per le strutture aziendali — reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli — il prezzo unitario massimo da utilizzare per la stipula delle polizze assicurative agevolate è pari al prezzo unitario delle reti antigrandine, stabilito con decreto ministeriale 7 febbraio 2012, richiamato nelle premesse, aumentato del 20%.

Art. 3.

I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unità di superficie, tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna «specifica prodotto».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012
Ufficio di controllo Atti - MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 59

ALLEGATO

Integrazione elenco prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate approvati con DM 7 febbraio 2012

Seminativi

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2012 *€/t, Iva esclusa*
IT	D55	155	Colture erbacee da biomassa	Graminacee autunno-vernine	486	45,0
IT	D55	155	Colture erbacee da biomassa	Mais da biomassa	471	40,0
IT	D55	155	Colture erbacee da biomassa	Triticale da biomassa	472	45,0
IT	D55	155	Colture erbacee da biomassa	Sorgo da biomassa	473	42,0
IT	H11	201	Frumento tenero	Frumento tenero di forza (Manitoba)	474	280,0
IT	H11	201	Frumento tenero	Frumento tenero biscottiero (Carisma)	475	230,0
IT	C97	93	Prato stabile	Fieno di prato stabile polifita da foraggio	476	126,6
IT	C97	92	Prato stabile	Fieno di prato stabile polifita da foraggio	477	126,6
IT	C89	85	Erbaio misto	Erbaio misto di loietto e trifoglio	478	150,0
IT	C89	85	Erbaio misto	Erbaio misto di avena e veccia	479	105,0
IT	C89	85	Erbaio misto	Erbaio misto di avena e trifoglio	480	105,0
IT	C89	85	Erbaio misto	Erbaio misto di loietto ed erba medica	481	160,0
IT	C89	85	Erbaio misto	Erbai misti (uso foraggio)	482	120,0
IT	C87	83	Erbaio di graminacee	Erbaio di avena	483	110,0
IT	D53	153	Arachide		484	100,0
IT	H45	324	Fieno di lupinella		485	130,0

Uve da vino

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2012 €/100 KG
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Bianca	Moscato d'Asti	4191	101,00
AL	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Bianca	Moscato d'Asti	4192	101,00
FE	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Nera	per Bosco Eliceo Sauvignon	4000	45,00
FE	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Bianca	per Bosco Eliceo Bianco	4001	42,00
FE	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Nera	per Bosco Eliceo Merlot	4002	44,00
FE	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Nera	per Bosco Eliceo Fortana	4003	45,00
FE	C20	20	uva da vino Igt Nera	per Bosco Eliceo Sauvignon	4004	40,00
FE	C20	20	uva da vino Igt Bianca	per Bosco Eliceo Bianco	4005	39,00
FE	C20	20	uva da vino Igt Nera	per Bosco Eliceo Merlot	4006	41,00
FE	C20	20	uva da vino Igt Nera	per Bosco Eliceo Fortana	4007	40,00
VE	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Nera	per Malbeck Venezia	4008	50,00
VE	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Nera	per Carmener Venezia	4009	50,00
10	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Bianca	Vermentino	4010	35,00
10	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Bianca	Canaiolo	4011	35,00
10	C20	20	Uva da vino Doc-Docg Nera	Canaiolo	4012	30,00
10	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	Vermentino	4013	30,00
10	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	Canaiolo	4014	30,00
BN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Fiano Doc Sannio	4015	60,00
UD	C20	20	Uva da vino Igt Nera	Tazzelenghe	4016	185,00
BZ	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	Kerner delle Dolomiti	4017	109,67
TN	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	Kerner delle Dolomiti	4018	109,67
BZ	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	per Moscato Trentino delle Dolomiti	4019	55,00
TN	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	per Moscato Trentino delle Dolomiti	4020	55,00
BZ	C20	20	Uva da vino Igt Nera	per Lagrein Trentino delle Dolomiti	4021	50,00
TN	C20	20	Uva da vino Igt Nera	per Lagrein Trentino delle Dolomiti	4022	50,00
BZ	C20	20	Uva da vino Igt Nera	per Teroldego Trentino delle Dolomiti	4023	60,00

(segue Uve da vino)

TN	C20	20	Uva da vino Igt Nera	per Teroldego Trentino delle Dolomiti	4024	60,00
TN	C20	20	Uva da vino Igt Nera	per Rebo	4025	50,00
06	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	Incrocio Manzoni 6.0.13	4026	65,00
TS	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Vitouska	4027	70,00
06	C20	20	Uva da vino Igt Nera	Malbeck Delle Venezie	4028	50,00
UD	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Malvasia Istriana	4029	70,00
GO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Malvasia Istriana	4030	70,00
UD	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Refosco Colli Orientali	4031	55,00
GO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Refosco Collio	4032	55,00
UD	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Verduzzo Friulano	4033	50,00
GO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Verduzzo Friulano	4034	50,00
UD	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Ribolla Gialla	4035	90,00
GO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Ribolla Gialla	4036	90,00
UD	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	Ribolla Gialla	4037	75,00
GO	C20	20	Uva da vino Igt Bianca	Ribolla Gialla	4038	75,00
PC	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Colli Piacentini Barbera	4039	31,50
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Piemonte bianca Doc	4040	40,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Rosso Doc	4041	45,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Pinot Grigio Piemonte Doc	4042	80,00
TA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Primitivo all. a spalliera	4043	50,00
TA	C20	20	Uva da vino Igt nera	Primitivo all. a spalliera	4044	45,00
TA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Primitivo	4045	55,00
TA	C20	20	Uva da vino Igt nera	Primitivo	4046	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Aglianico	4047	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Barbera	4048	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Cabernet franc	4049	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	cabernet Sauvignon	4050	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Calabrese	4051	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Castiglione	4052	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Gaglioppo	4053	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Greco Nero	4054	50,00

(segue Uve da vino)

18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Magliocco Canino	4055	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Malvasia Nera	4056	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	marsigliana Nera	4057	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Merlot	4058	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Nerello cappuccio	4059	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Nerello Mascalese	4060	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Nocera	4061	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Pecorello	4062	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Prunesta	4063	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt nera	Sangiovese	4064	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Ansonica	4065	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Chardonnay	4066	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Greco Bianco	4067	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Guardavalle	4068	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Guarnaccia	4069	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Malvasia Bianca	4070	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Mantonico	4071	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Manzoni Bianco	4072	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Moscato bianco	4073	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Pinot Bianco	4074	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Riesling	4075	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Sauvignon	4076	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Semillon	4077	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Traminer	4078	50,00
18	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Trebbiano Toscano	4079	50,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Aglianico	4080	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Barbera	4081	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Cabernet franc	4082	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	cabernet Sauvignon	4083	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Calabrese	4084	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Castiglione	4085	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Gaglioppo	4086	62,50
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Greco Nero	4087	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Magliocco Canino	4088	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Malvasia Nera	4089	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	marsigliana Nera	4090	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Merlot	4091	70,00
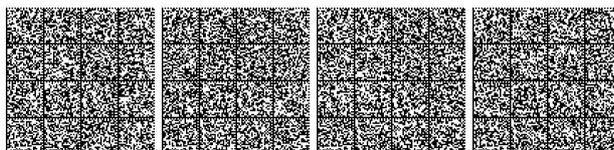
(segue Uve da vino)

18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Nerello cappuccio	4092	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Nerello Mascalese	4093	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Nocera	4094	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pecorello	4095	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Prunesta	4096	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Sangiovese	4097	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Ansonica	4098	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Chardonnay	4099	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Greco Bianco	4100	62,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Guardavalle	4101	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Guarnaccia	4102	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Malvasia Bianca	4103	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Mantonico	4104	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Manzoni Bianco	4105	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Moscato bianco	4106	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Pinot Bianco	4107	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Riesling	4108	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Sauvignon	4109	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Semillon	4110	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Traminer	4111	70,00
18	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Trebbiano Toscano	4112	70,00
SS	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Vermentino di Gallura	4113	113,00
20	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Cabernet per Alghero rosso	4114	105,00
20	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Cagnulari per Alghero rosso	4115	105,00
20	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Sangiovese per Alghero rosso	4116	96,00
20	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Chardonnay per Alghero bianco	4117	105,00
20	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Sauvignon per Alghero bianco	4118	105,00
20	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Torbato per Alghero bianco	4119	96,00
20	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Vermentino per Alghero bianco	4120	86,00
CA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Carignano del Sulcis	4121	135,00
CA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Girò di Cagliari	4122	120,00
CA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Malvasia di Cagliari	4123	110,00
NU	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Bovale per Mandrolisai	4124	88,00
NU	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Cannonau per Mandrolisai	4125	88,00
NU	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Monica per Mandrolisai	4126	88,00

(segue Uve da vino)

CA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Monica di Cagliari	4127	75,00
CA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Moscato di Cagliari	4128	120,00
20	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Moscato di Sardegna	4129	120,00
SS	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Moscato di Sorso-Sennori	4130	115,00
CA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Nasco di Cagliari	4131	105,00
CA	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Nuragus di Cagliari	4132	55,00
20	C20	20	Uva da vino Igt nera	Uve rosse Igt	4133	86,00
20	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Uve bianche Igt	4134	78,00
11	C20	20	Uva da vino pregio	Marche Bianca	4135	40,00
11	C20	20	Uva da vino pregio	Marche Rossa	4136	40,00
11	C20	20	Uva da vino Igt nera	Marche Barbera	4137	55,00
11	C20	20	Uva da vino Igt nera	Marche Cabernet	4138	55,00
11	C20	20	Uva da vino Igt nera	Marche Merlot	4139	55,00
11	C20	20	Uva da vino Igt nera	Marche Pinot	4140	55,00
11	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Marche Chardonnay	4141	55,00
11	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Marche Sauvignon	4142	55,00
11	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Marche Bianca	4143	60,00
11	C20	20	Uva da vino Igt bianca	Marche Rossa	4144	50,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Alba	4145	80,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Colline Saluzzesi Barbera	4146	65,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Colline Saluzzesi Chatus	4147	70,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Collina Torinese Bonarda	4148	60,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Collina Torinese Barbera	4149	60,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Collina Torinese Pelaverga o Cari	4150	70,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Collina Torinese Rosso	4151	55,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Collina Torinese Malvasia	4152	65,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Freisa di Chieri	4153	65,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Barbera	4154	55,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Cabernet Sauvignon	4155	70,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Merlot	4156	70,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Nascetta	4157	75,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Nascetta del Comune di Novello	4158	75,00

(segue Uve da vino)

CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Pinot Nero	4159	75,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Riesling	4160	70,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe rosato	4161	60,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Langhe Rossese	4162	60,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Sauvignon	4163	70,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Nebbiolo d'Alba per Spumante	4164	75,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Albarossa	4165	150,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Piemonte bianco	4166	55,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Cabernet-Sauvignon	4167	65,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Piemonte Chardonnay Pinot Spumante	4168	160,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Dolcetto	4169	60,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Freisa	4170	55,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Merlot	4171	60,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Piemonte Pinot Grigio Spumante	4172	85,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Piemonte Pinot Spumante	4173	85,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Piemonte Pinot Chardonnay Spumante	4174	80,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Rosato	4175	55,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Piemonte Sauvignon	4176	65,00
01	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Syrah	4177	70,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinerolese Doux d'Henry	4178	70,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinerolese Doux d'Henry	4179	70,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinerolese Freisa	4180	55,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinerolese Freisa	4181	55,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinerolese Ramie	4182	49,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinerolese Ramie	4183	49,00
TO	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinerolese Rosato	4184	50,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinerolese Rosato	4185	50,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Roero	4186	80,00
AL	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Barbera D'Asti Superiore	4187	80,00
AL	C20	20	Uva da vino Doc-Docg bianca	Colli Tortonesi Favorita	4188	100,00
CN	C20	20	Uva da vino Doc-Docg nera	Colline Saluzzesi Pelaverga rosato	4189	79,73

Olive da olio

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2012 *€/100 kg, Iva esclusa*
11	C40	36	Olive	Da mensa tenera ascolana	1525	150,00
20	C40	36	Olive	Da mensa	1524	105,00

Ortaggi

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2012 *€/100 KG, Iva esclusa*
09	D61	160	Rapa	Rossa	394	23,00
TV	D28	128	Radicchio	Treviso precoce igp	395	100,00
TV	D28	128	Radicchio	Treviso tardivo igp	396	300,00
TV	D28	128	Radicchio	Variegato di Castel Franco Igp	397	200,00
VE	D28	128	Radicchio	Chioggia precoce	398	32,00
VE	D28	128	Radicchio	Chioggia tardivo	399	81,00
11	D22	120	Lenticchie		340	60,00
20	D03	99	Asparago		301	263,31
20	D09	105	Cavolfiore		314	41,54
20	D10	106	Cavolo cappuccio		315	46,90
20	C54	50	Cipolle	Cipolla autunno-vernina	321	36,51
20	C45	41	Fagioli	Borlotti	6000	160,67
20	C47	43	Fagiolini	Pien'aria	330	108,34
20	D17	114	Fave		335	52,73
20	C58	54	Melanzane	Pien'aria	341	38,39
20	C35	31	Patate	Comuni	345	23,47
20	C13	13	Pomodoro	Pomodorino da industria	369	15,50
20	C14	14	Pomodoro da industria pelato	Allungato	370	9,55
20	C12	12	Pomodoro da industria pelato	Tondo	371	8,90
20	C13	13	Pomodoro mensa	Pien'aria	375	48,66
20	D27	127	Porro		377	59,63
20	C50	46	Zucchine	Zucchine di pien'aria	390	42,68

Frutta

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2012 *€/100 KG, Iva esclusa*
09	C09	9	Pesche	Generico	291	55,00
09	C05	5	Nettarine	Generico	292	56,00
01	C16	16	Susine	Flavor king	233	90,00
01	C04	4	Mele	Ambrosia	293	60,00
01	C04	4	Mele	Cameo	294	58,00
01	C04	4	Mele	Crimson crisp	295	63,33
01	C04	4	Mele	Pinova	296	50,00
01	C04	4	Mele	Topaz	297	55,00
01	C04	4	Mele	Mondial gala	298	46,67
01	C04	4	Mele	Royal gala	299	46,67
01	C59	55	Nocciole in guscio	Nocciole piemonte igp	5000	250,00
01	C19	19	Uva da tavola	Moscato d'amburgo	241	55,00
FE	C07	7	Pere	Santa maria morettini	170	53,00
16	C02	2	Albicocche	Orange rubis	5001	130,00
16	C02	2	Albicocche	Pellecchiella	5002	80,00
16	C02	2	Albicocche	Tyrinthos	5003	50,00
16	C02	2	Albicocche	Antonio errani	5004	60,00
16	C19	19	Uva da tavola	Ohanez	5005	80,00
IT	C04	4	Mele	Galaxi	88	40,67
15	C04	4	Mele	Limoncelle	5006	55,00
03	C37	33	Ciliegie	Black star	5007	273,63
03	C37	33	Ciliegie	Brooks	5008	273,63
03	C37	33	Ciliegie	Burlat	5009	215,17
03	C37	33	Ciliegie	Sweet early	5010	273,63
03	C37	33	Ciliegie	Garnet	5011	273,63
03	C37	33	Ciliegie	Giorgia	5012	205,00
03	C37	33	Ciliegie	Lapins	5013	188,00
03	C37	33	Ciliegie	Regina	5014	273,63
03	C37	33	Ciliegie	Skeena	5015	273,63
03	C37	33	Ciliegie	Summer charm	5016	273,63
03	C37	33	Ciliegie	Sweet heart	5017	273,63
03	C37	33	Ciliegie	Van	5018	273,63
18	C25	23	Mandarance	Clementine precoci caffin	5019	60,00
18	C25	23	Mandarance	Clementine precoci spinoso	5020	50,00
18	C25	23	Mandarance	Clementine precoci altre varieta'	5021	50,00

(segue Frutta)

18	C25	23	Mandarance	Clementine taridive hernandina	5022	70,00
18	C25	23	Mandarance	Clementine taridive rubino	5023	70,00
18	C25	23	Mandarance	Clementine taridive altre varieta'	5024	70,00
IT	C23	191	Arance medio tardive	Lane late	248	28,73
IT	H02	192	Arance precoci	New hall	249	27,50
IT	C23	191	Arance medio tardive	Navel late	250	28,73
IT	C23	191	Arance medio tardive	Tarocco sciara	251	31,86
IT	C25	23	Mandarance	Clementine nova	252	33,69
IT	C25	23	Mandarance	Clementine tacle	253	33,69
IT	C09	9	Pesche	Platicarpa polpa bianca precoce	254	72,92
IT	C09	9	Pesche	Platicarpa polpa bianca medio	255	54,64
IT	C09	9	Pesche	Platicarpa polpa bianca tardivo	256	59,63
IT	C09	9	Pesche	Platicarpa polpa gialla precoce	257	69,94
IT	C09	9	Pesche	Platicarpa polpa gialla medio	258	52,07
IT	C09	9	Pesche	Platicarpa polpa gialla tardivo	259	58,42
IT	C05	5	Nettarine	Platicarpa polpa bianca precoce	260	75,90
IT	C05	5	Nettarine	Platicarpa polpa bianca medio	261	57,84
IT	C05	5	Nettarine	Platicarpa polpa bianca tardivo	262	61,83
IT	C05	5	Nettarine	Platicarpa polpa gialla precoce	263	65,75
IT	C05	5	Nettarine	Platicarpa polpa gialla medio	264	51,50
IT	C05	5	Nettarine	Platicarpa polpa gialla tardivo	265	58,88
IT	C02	2	Albicocche	Augusta 1	266	160,99
IT	C02	2	Albicocche	Augusta 2	267	160,99
IT	C02	2	Albicocche	Augusta 3	268	160,99
IT	C02	2	Albicocche	Farbaly	269	160,99
IT	C02	2	Albicocche	Farclo	270	160,99
IT	C02	2	Albicocche	Fardao	271	160,99
IT	C02	2	Albicocche	Farely	272	160,99
IT	C02	2	Albicocche	Mango cot	273	116,00
IT	C02	2	Albicocche	Pink cot	274	116,00
IT	C02	2	Albicocche	Sweet cot	275	116,00
IT	C02	2	Albicocche	Tom cot	276	116,00
IT	C37	33	Ciliegie	Early lory	277	221,06
IT	C37	33	Ciliegie	Early bigi	278	221,06
IT	C37	33	Ciliegie	Early star	279	256,21

(segue Frutta)

IT	C37	33	Ciliegie	Black star	280	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	Green star	281	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	Kordia	282	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	Simcoe	283	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	Sonata	284	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	New star	285	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	Grace star	286	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	Big star	287	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	Big lory	288	256,21
IT	C37	33	Ciliegie	Prime giant	289	256,21
20	C23	191	Arance medio-tardive	Tarocco	10	30,82
20	C23	191	Arance medio-tardive	Moro	20	32,50
20	C23	191	Arance medio-tardive	Vaniglia	30	40,13
20	H02	192	Arance precoci	W.navel	23	39,13
20	H02	192	Arance precoci	Navel	24	41,34
20	H02	192	Arance precoci	Valencia	28	39,06
20	C25	23	Mandarance	Clementine apirene	48	47,37
20	C44	40	Fichi		51	133,66
20	C24	193	Limoni	Generico	65	46,70
20	C26	196	Mandarini	Comune	67	39,26
20	C26	196	Mandarini	Tardivo	68	33,01
20	C05	5	Nettarine	Medie	145	57,75
20	C09	9	Pesche	Gialle medie	190	54,87
20	C09	9	Pesche	Bianche medie	193	55,27
20	C07	7	Pere	Generico	156	65,12
20	C16	16	Susine	Angeleno	204	66,33
20	C16	16	Susine	President	218	67,00
IT	H36	315	Giuggioli		290	400,00
IT	H35	314	MELOGRANO		248	75,00

Colture da seme

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	**Prezzi massimi 2012** *€/100 KG, Iva esclusa*
IT	H39	318	Sorgo da seme		1650	60,00
IT	H40	319	Triticale da seme		1649	25,00
IT	D18	115	FAVINO	da seme	1651	25,0
IT	D18	267	FAVINO	da seme	1652	25,0
IT	H 38	317	ANETO SEME	da seme	1416	180,00
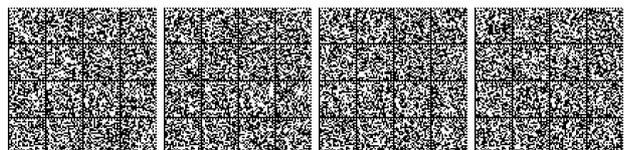
Prodotti florovivaistici

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	Varietà	Prezzi massimi 2012 €/cadauno
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cedro dell'atlante altezza fino a 125 cm	3010	22,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cedro dell'atlante altezza 125-175 cm	3011	31,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cedro dell'atlante altezza 175-250 cm	3012	75,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cedro dell'atlante altezza oltre 250 cm	3013	132,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso di leyland altezza fino a 125 cm	3014	7,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso di leyland altezza 125-175 cm	3015	9,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso di leyland altezza 175-250 cm	3016	16,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso di leyland altezza 250 -300 cm	3017	40,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso di leyland altezza oltre 300 cm	3018	74,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso dell'arizona altezza fino a 125 cm	3019	8,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso dell'arizona altezza 125-175 cm	3020	19,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso dell'arizona altezza 175-250 cm	3021	34,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso dell'arizona altezza 250-300 cm	3022	66,00
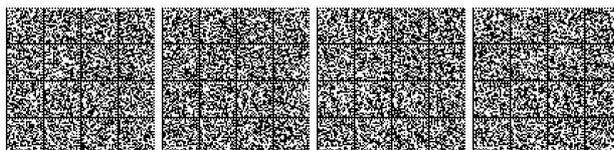
(segue Florovivaismo)

IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso dell'arizona altezza oltre 300 cm	3023	99,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso sempervirens altezza fino a 125 cm	3024	16,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso sempervirens altezza 125-175 cm	3025	20,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso sempervirens altezza 175-250 cm	3026	46,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso sempervirens altezza 250-300 cm	3027	72,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Cipresso sempervirens altezza oltre 300 cm	3028	140,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino austriaco altezza fino a 150 cm	3029	52,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino austriaco altezza 150-200 cm	3030	66,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino austriaco altezza 200-300 cm	3031	187,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino austriaco altezza oltre 300 cm	3032	275,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino domestico altezza fino a 150 cm	3033	46,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino domestico altezza 150-200 cm	3034	93,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino domestico altezza 200-250 cm	3035	132,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino domestico altezza 250-300 cm	3036	198,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino domestico altezza oltre 300 cm	3037	321,00

(segue Florovivaismo)

IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino silvestre a cespuglio altezza fino a 150 cm	3038	52,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino silvestre a cespuglio altezza 150-200 cm	3039	66,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino silvestre a cespuglio altezza 200 - 250 cm	3040	132,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino silvestre a cespuglio altezza oltre 250 cm	3041	187,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino silvestre altezza fino a 150 cm	3042	179,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino silvestre altezza 150-200 cm	3043	231,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino silvestre altezza 200-250 cm	3044	311,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Pino silvestre altezza 250-300 cm	3045	396,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Platano ibrido diametro fino a 8 cm	3046	18,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Platano ibrido diametro 8-10 cm	3047	22,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Platano ibrido diametro 10-12 cm	3048	29,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Platano ibrido diametro 12-14 cm	3049	42,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Platano ibrido diametro oltre 14 cm	3050	72,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio diametro fino a 10 cm	3051	80,00

(segue Florovivaismo)

IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio diametro 10-12 cm	3052	93,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio diametro 12-14 cm	3053	130,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio diametro 14 - 16 cm	3054	187,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio diametro 16-20 cm	3055	330,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio a cespuglio altezza fino a 150 cm	3056	18,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio a cespuglio altezza 150-200 cm	3057	46,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio a cespuglio altezza 200 - 250 cm	3058	110,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Leccio a cespuglio altezza oltre 250 cm	3059	148,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Sughera diametro fino a 10 cm	3060	66,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Sughera diametro 10-12 cm	3061	93,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Sughera diametro 12-14 cm	3062	126,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Sughera diametro 14 - 16 cm	3063	176,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Sughera diametro 16-20 cm	3064	236,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Tiglio diametro fino a 10 cm	3065	23,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Tiglio diametro 10-12 cm	3066	32,00

(segue Florovivaismo)

IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Tiglio diametro 12-14 cm	3067	45,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Tiglio diametro 14 - 16 cm	3068	70,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Tiglio diametro 16-20 cm	3069	99,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Prunus ornamentale altezza fino a 200 cm	3070	29,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Prunus ornamentale altezza oltre 200 cm	3071	71,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Camelia 150 cm	3072	20,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Azalea 40-50 cm	3073	4,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Azalea 50-60 cm	3074	9,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Azalea 60-70 cm	3075	15,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Azalea 70-80 cm	3076	20,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Rododendro 40-50 cm	3077	4,50
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Rododendro 50-60 cm	3078	9,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Rododendro 60-70 cm	3079	15,00
IT	H31	273	Vivai di piante ornamentali in pieno campo	Rododendro 70-80 cm	3080	20,00
Area	**Codice**	**ID**	**Prodotto**	**Specifica prodotto**	**ID Varietà**	**Prezzi massimi 2012 €/Mq**
IT	H37	316	VIVAI DI PIANTE FORESTALI		1993	50,00
IT	H15	205	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	IN VASO	1872	50,00
IT	H15	205	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO		1873	35,00

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica Prodotto	Varietà	Prezzi Massimi 2012 €/mq
IT	C94	89	Ornamentali sotto serra	Ortensia-begonia-kalancoe-saint paula media, e similari	3081	120,00
IT	C94	89	Ornamentali sotto serra	Impatiens-yucche(su tutore)-ficus-benjamin-pelargonium-ciclamino -poinsetia -begonia-azalea e similari	3082	80,00
IT	C94	89	Ornamentali sotto serra	Camelia 4 anno, viole-primule- cycas e similari	3083	50,00
IT	D80	178	Ornamentali sotto tunnel	Ortensia-begonia-kalancoe-saint paula media, e similari	3084	80,00
IT	D80	178	Ornamentali sotto tunnel	Pelargonium- ciclamino -poinsetia -begonia viole-primule- cyca-azalea e similari	3085	50,00
IT	H46	325	Olivo sotto serra oltre 10 anni		3086	110,00
IT	H48	327	Olivo sotto serra tra 5 e 10 anni		3087	80,00
IT	H50	329	Olivo sotto serra fino a 5 anni		3088	50,00
IT	H47	326	Frutticole sotto serra oltre 10 anni		3089	110,00
IT	H49	328	Frutticole sotto serra tra 5 e 10 anni		3090	80,00
IT	H51	330	Frutticole sotto serra fino a 5 anni		3091	50,00
IT	D25	123	Floricole sotto serra	Rosa-lilium-sterlizie-calla-anthurium amarillo-orchidee e similari	3092	100,00
IT	D25	123	Floricole sotto serra	Gladiolo-gerbere crisantemo uni e multi- bocche di leone-gypsophila-astromelia-fresie-cavolo ornamentale e similari	3093	75,00
IT	D25	123	Floricole sotto serra	Iris-tulipani-calundule-garofani-anemoni-dhiantus-ranuncolo e similari	3094	50,00
IT	D73	171	Floricole sotto tunnel	Rosa-lilium-sterlizie-calla-anthurium amarillo-orchidee gladiolo-gerbere crisantemo uni e multi- bocche di leone-gypsophila-astromelia-fresie-cavolo ornamentale e similari	3095	75,00
IT	D73	171	Floricole sotto tunnel	Iris-tulipani-calundule-garofani-anemoni-dhiantus-ranuncolo e similari	3096	50,00

(segue Florovivaismo)

IT	D25	124	Floricole sotto serra	Rosa-lilium-sterlizie-calla-anthurium amarillo-orchidee e similari	3097	100,00
IT	D25	124	Floricole sotto serra	Gladiolo-gerbere crisantemo uni e multi-bocche di leone-gypsophila-astromelia-fresie-cavolo ornamentale e similari	3098	75,00
IT	D25	124	Floricole sotto serra	Iris-tulipani-calundule-garofani-anemoni-dhiantus-ranuncolo e similari	3099	50,00
IT	D73	172	Floricole sotto tunnel	Rosa-lilium-sterlizie-calla-anthurium amarillo-orchidee gladiolo-gerbere crisantemo uni e multi-bocche di leone-gypsophila-astromelia-fresie-cavolo ornamentale e similari	3100	75,00
IT	D73	172	Floricole sotto tunnel	Iris-tulipani-calundule-garofani-anemoni-dhiantus-ranuncolo e similari	3101	50,00

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2012 €/mq
IT	H43	322	ORTICOLE	PIANTINE DA ORTO STANDARD	3000	62,00
IT	H44	323	ORTICOLE	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	3001	224,00

Colture officinali

Area	Codice	ID	Prodotto	Specifica prodotto	ID varietà	Prezzi massimi 2012 *€/100 KG, Iva esclusa*
IT	H41	320	Senape Bianca		1578	165,00
IT	H42	321	Psillio		1579	300,00

Prezzi massimi 2012 per calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti colpiti da epizoozie

BUFALINI DA LATTE
€ 12,00 per q.le di latte e per il massimo di 180 giorni
€ 0,07 per q.le di latte e per giorni di fermo

i quintali di latte assicurabili sono da rapportare entro la media produttiva del triennio precedente.

AVICOLI (valori rapportati a un periodo di fermo massimo di 180 giorni)

Tipologia allevamento		Valore Massimo Assicurabile (per capo/uova)
Avicoli per la produzione di uova da consumo	In gabbia	3,4 € / gallina
	A terra	3,6 € / gallina
	All'aperto	3,8 € / gallina
	Biologica	4,1 € / gallina
Avicoli per la produzione di carne	Polli,faraone,anatre	23 € /mq
	Tacchini, capponi, oche	16 € /mq
Allevamenti avicoli per la produzione di uova da cova (Parents)	genere Gallus fase pollastra	16 € /capo
	Uova da cova in fase deposizione	34 € (170 uova x 0,20 €)
Allevamenti avicoli per la produzione di uova da cova (Grand Parents)	genere Gallus fase pollastra	45 € /capo
	Uova da cova in fase deposizione	90 € (120 uova x 0,75 €)

TABELLA CONVENZIONI SMALTIMENTO CAPI SUINI REGIONE SARDEGNA – ANNO 2012 (PREZZI MASSIMI, COMPRENSIVI DI IVA)

nelle province di:	*Regione*	*Specie*	*Età*	*Tipo tar.*	*un.mis.*	*costo IVA comp*	*Maggiorazioni Specifiche*
Tutte	Sardegna	Suini	qualsiasi età, fino a 500 kg. a presa	presa	€/presa	**169,400**	nessuno
Tutte	Sardegna	Suini	qualsiasi età, per prese da 500 fino a 1.000 kg.	peso	€/kg.	**0,373**	nessuno
Tutte	Sardegna	Suini	qualsiasi età, per prese da 1.000 fino a 2.000 kg.	peso	€/kg.	**0,373**	nessuno
Tutte	Sardegna	Suini	qualsiasi età, per prese da 2.000 fino a 3.000 kg	peso	€/kg.	**0,322**	nessuno
Tutte	Sardegna	Suini	qualsiasi età, oltre i 3.000 kg. a presa	peso	€/kg.	**0,271**	nessuno

12A07327

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 30 giugno 2012.

Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-*bis* del Testo unico bancario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, *TUB)* e, in particolare:

- l'articolo 117-*bis*, che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti e, in particolare, il comma 4, che attribuisce al CICR il potere di adottare disposizioni applicative dello stesso, anche in materia di trasparenza e comparabilità, nonché il potere di estendere la medesima disciplina anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;

- l'articolo 114-*undecies* e l'articolo 114-*quinquies*.3, che estendono agli istituti di pa-gamento e agli istituti di moneta elettronica l'applicazione del titolo VI del TUB;

- l'articolo 120, che disciplina i tempi di riconoscimento della disponibilità delle somme relative ad assegni circolari o bancari e la decorrenza degli interessi sul versamento delle stesse;

- l'articolo 127, comma 01, che attribuisce alle Autorità creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, gli articoli 27 e 27-*bis*;

Visto l'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale stabilisce in quali casi non è dovuta la commissione di istruttoria veloce prevista dall'articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB;

Vista la delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria";

Vista la delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

Visto il decreto d'urgenza del Ministro – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, recante "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'articolo 127 del TUB;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) "cliente": un soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con l'intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società appartenenti al medesimo gruppo dei soggetti sopra indicati;

b) "intermediario": le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri soggetti abilitati a offrire al pubblico i contratti previsti dall'articolo 2;

c) "affidamento", "somma messa a disposizione del cliente" o "linea di credito": la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;

d) "sconfinamento":

- le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento ("utilizzo extrafido");
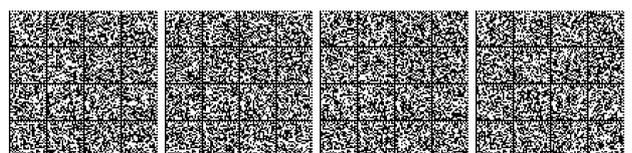
- le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido"),

ferma restando la possibilità per l'intermediario di non consentire l'utilizzo o l'addebito.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell'articolo 117-*bis* del TUB. Esso si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori:

a) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento;

b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;

c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente;

d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-*octies*, comma 1, lettera *a)*, del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;

e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

2. Le commissioni applicate a linee di credito e sconfinamenti sono disciplinate dall'articolo 117-*bis* del TUB, dall'articolo 27-*bis*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dal presente decreto solo quando riguardano i servizi indicati al comma 1.

Art. 3.

Affidamento

1. Ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *d)*, può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato - in coerenza con il presente decreto - nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;

b) un tasso di interesse.

2. Ai fini del comma 1:

i) l'onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento;

ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;

iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto; se ad-debitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente;

iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.

Art. 4.

Sconfinamento

1. Agli sconfinamenti previsti dall'articolo 2 possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

a) una commissione di istruttoria veloce;

b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

2. La commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:

a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre sca-glioni di importo;

b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4;

c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;

d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
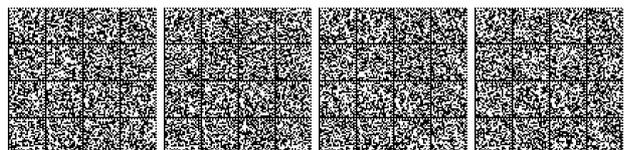
3. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto al comma 1, lett. *b)*.

4. In conformità di quanto previsto dall'articolo 12-*bis* della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, come modificata dall'articolo 14 del decreto d'urgenza del Ministro – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono:

a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce; la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione;

b) i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata.

5. I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce in base alle procedure definite ai sensi del comma 4, lettera *a)*, sono resi noti alla clientela.

6. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:

a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;

ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;

c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

7. Il consumatore beneficia dell'esclusione prevista dal comma 6, lettera *a)*, per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

8. Ai sensi dell'articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB, a seguito dello sconfinamento il cliente non incorre in oneri ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo. Ne consegue che, in caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l'utilizzo extrafido si applica esclusivamente all'importo dello sconfinamento e il tasso di interesse relativo all'affidamento può essere aumentato solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previsti dall'articolo 118 del TUB.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per assicurare trasparenza e comparabilità dei costi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate in attuazione della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, e del decreto d'urgenza del Ministro – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117.

2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni applicative del presente decreto.

3. Rimane fermo quanto stabilito, ai sensi dell'articolo 120 del TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria".

4. I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-*bis* del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-*bis* del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 2012.

Roma, 30 giugno 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze,in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
MONTI

12A07566

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla società Cecchet Albino Officina di Geom. Mario Bonomi, in Brescia alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aG - 24/2012 del 20 giugno 2012 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Brescia, via Reverberi, 24, rilasciata alla società Cecchet Albino Officina di Geom. Mario Bonomi.

12A07323

Rettifica della determinazione V&A.N/ n. 1227/2011 del 25 ottobre 2011, all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ritecam»

Estratto determinazione V&A/867/2012 del 19 giugno 2012

Medicinale: RITECAM.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) - codice fiscale 03696500655.

Variazione A.I.C.: Richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: alla Determinazione V&A.N/ n. 1227/2011 del 25 ottobre 2011 e relativo estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concernente «l'Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Ritecam» è apportata la seguente modifica:

dopo l'Art. 2, leggasi: Art. 2-*bis*. *(Condizioni e modalità d'impiego);*

A.I.C. n. 038629010 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml si applicano le condizioni di cui alla nota 89.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A07325

Rettifica della determinazione V&A.N/ n. 1180/2011 del 4 ottobre 2011 all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Generit»

Estratto determinazione V&A/866/2012 del 19 giugno 2012

Medicinale: GENERIT.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno) - codice fiscale 03696500655.

Variazione A.I.C: Richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: alla Determinazione V&A.N/ n. 1180/2011 del 4 ottobre 2011 e relativo estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concernente «l'Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «Generit» è apportata la seguente modifica:

dopo l'Art. 2, leggasi: Art. 2-*bis*. *(Condizioni e modalità d'impiego);*

confezione: A.I.C. n. 038628018 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml, si applicano le condizioni di cui alla nota 89.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A07326

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale concernente il progetto dell'Autostrada A1 Milano-Napoli relativo al nuovo casello di Borgonuovo di Sasso Marconi, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia.

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-13869 del 8 giugno 2012 si determina:

La non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto relativo all'Autostrada A 1 Milano - Napoli. Nuovo casello di Borgonuovo di Sasso Marconi presentato dalla Società Autostrade per l'Italia - Via Bergamini, 50 - 00159 ROMA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni» [omissis]

la presente determinazione è inviata a tutte le Amministrazioni in indirizzo per i necessari seguiti di competenza e sarà pubblicata, unitamente al parere della Commissione tecnica VIA/VAS, sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sulla *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione o dal ricevimento al TAR competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

12A07322

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Crono-Gest Spugne» 20 mg.

Provvedimento n. 452 dell'8 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario «Crono-Gest Spugne» 20 mg, nelle confezioni:

10 spugne x 20 mg - A.I.C. n. 101899146;

25 spugne x 20 mg - A.I.C. n. 101899159;

50 spugne x 20 mg - A.I.C. n. 101899161.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Richiesta rettifica provvedimento.

Al provvedimento n. 363 del 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 124 del 29 maggio 2012, concernente la Variazione Tipo IA: modifica della du-

rata di conservazione del prodotto finito: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita, è approvata la seguente modifica:

al paragrafo: «I lotti già in commercio fabbricati da almeno 36 mesi ecc.», leggasi: «I lotti di seguito elencati possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte ed i corrispondenti stampati informativi non devono essere adeguati:

E201A02

E220A03

E221A01

E228A01

E237A02

E259A02

Per i nuovi lotti rimane l'obbligo di apportare la modifica suddetta nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto e di adeguare la data di scadenza nelle relative etichette.».

12A07316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Panacur» 2,5% e 10%.

Provvedimento n. 451 dell'8 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR 2,5% e 10% sospensione orale per ovini e caprini, nelle confezioni:

«Panacur» 10% 100 mg/ml:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 101390019;

«Panacur» 5% 25 mg/ml:

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 101390021;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 101390033.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Richiesta rettifica provvedimento.

Al provvedimento n. 319 del 12 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2012, concernente la Variazione Tipo IA: modifica della durata di conservazione del prodotto finito: riduzione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita, è approvata la seguente modifica:

al paragrafo: «... i lotti già prodotti da almeno 36 mesi ecc.»,

leggasi: «I lotti di seguito elencati possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte ed i corrispondenti stampati informativi non devono essere adeguati:

Numeri lotti «Panacur» 10%:

E226A02

E233A04

E246C02

E261B03

E261B05

Numeri lotti «Panacur» 2,5%:

E497A10 - E510A01 - E547A01

E531A07 - E512B01

E534A02 - E528A01

E555A03 - E542A03

Per i nuovi lotti rimane l'obbligo di apportare la modifica suddetta nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto e di adeguare la data di scadenza nelle relative etichette.».

12A07317

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosio 5g/100ml B. Braun Vet Care» soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, suini, cani e gatti.

Decreto n. 83 del 8 giugno 2012

PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO N. ES/V/0183/001/MR

Medicinale per uso veterinario "Glucosio 5g/100ml B. Braun Vet Care" soluzione per infusione per bovini, cavalli, pecore, suini, cani e gatti, alle condizioni di seguito specificate:

TITOLARE A.I.C.:

B. Braun Melsungen AG con sede in Carl-Braun Strasse 1 , 34212 Melsungen (Germania)

PRODUTTORE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI:

B. Braun Medical SA con sede in Ctra. De Terassa 121, 08191 Rubì, Barcellona (Spagna)

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

- scatola 20 flaconi da 100 ml A.I.C. numero 104475013

- scatola 20 flaconi da 250 ml A.I.C. numero 104475025

- scatola 10 flaconi da 500 ml A.I.C. numero 104475037

- scatola 10 flaconi da 1000 ml A.I.C. numero 104475049

COMPOSIZIONE: 100 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 5,5 g (equivalenti a 5,0 g di glucosio anidro);

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 100 ml

SPECIE DI DESTINAZIONE:

bovini, cavalli, pecore, capre, suini, cani e gatti

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Questo medicinale viene somministrato per infusione endovenosa per il trattamento della disidratazione (in assenza di shock) in bovini, pecore, capre, suini, cavalli, cani e gatti. Viene utilizzato per colmare il deficit idrico quando non è possibile assumere o ritenere l'acqua per via orale. Inoltre, può essere usato per correggere l'ipernatriemia (reintegrando l'acqua perduta) e per favorire la correzione dell'iperkaliemia (attraverso la promozione della produzione di insulina, che a sua volta provoca uno spostamento del potassio dal plasma verso l'interno delle cellule). L'infusione di glucosio 5g/100ml non fornisce una quantità di calorie significativa, ma può permettere un miglioramento temporaneo dell'ipoglicemia.

TEMPO DI ATTESA:

carne e visceri: zero giorni

latte: zero ore

VALIDITA':

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

Usare subito dopo l'apertura del flacone. Il medicinale inutilizzato deve essere smaltito.

REGIME DI DISPENSAZIONE.

Da vendersi soltanto dietro prescrizione medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

DECORRRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:

immediata

12A07318

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevaflox» 100 mg/ml.

Provvedimento n. 447 del 8 giugno 2012

PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO N. FR/V/0185/001/IB/005/G

Specialità medicinale per uso veterinario "CEVAFLOX" 100 mg/ml soluzione orale per polli e tacchini, nelle confezioni:

- Flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104386014

- Flacone da 1 litro – A.I.C. n. 104386026

TITOLARE A.I.C.: CEVA SALUTE ANIMALE con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) – Viale Colleoni, 15 – codice fiscale n. 09032600158.

OGGETTO: Variazione tipo IB: riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita e modifica delle condizioni di conservazione limitatamente alla confezione flacone da 100 ml.

Modifica stampati.

Si autorizza, per la sola confezione flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104386014 della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 mesi a 18 mesi e, inoltre, la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da "nessuna condizione di conservazione" a "conservare ad un temperatura inferiore ai 25°C".

Tali modifiche impattano sui seguenti punti del SPC e corrispondenti punti degli stampati illustrativi:

Punto 6.3 si modifica come di seguito:

Periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita:

Flacone da 100 ml: 18 mesi

Flacone da 1000 ml: 24 mesi

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

Periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Punto 6.4 si modifica come di seguito:

flacone da 100 ml: conservare ad una temperatura inferiore ai 25°C

flacone da 1000 ml: non richiede nessuna speciale condizione di conservazione.

E' autorizzata, altresì, la modifica, esclusivamente editoriale, dei punti 1-2 e 3 del SPC e corrispondenti punti degli stampati illustrativi.

Si fa presente che, per quanto concerne la riduzione della validità della confezione flacone da 100 ml del medicinale veterinario suddetto, i lotti già prodotti da almeno 18 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 18 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

efficacia immediata.

12A07319

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Detonervin» 10 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Decreto n. 84 del 8 giugno 2012

Procedura decentrata n. NL/V/0147/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario "DETONERVIN" 10 mg/ml, Soluzione iniettabile per cavalli e bovini

TITOLARE A.I.C.:

società Le Vet B.V. con sede in Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater (Paesi Bassi);

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:

Produlab Pharma B.V. Forellenweg 16 - 4941 SJ Raamsdonksveer (Paesi Bassi);

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

- 1 flacone da 5 ml – A.I.C. n. 104260017

- 5 flaconi da 5 ml – A.I.C. n. 104260029

- 1 flacone da 20 ml – A.I.C. n. 104260031

- 5 flaconi da 20 ml – A.I.C. n. 104260043

COMPOSIZIONE:

1 ml di sospensione orale contiene:

Principio attivo:

Detomidina cloridrato 10,0 mg

(equivalente a 8,36 mg di detomidina)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

cavalli e bovini;

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Sedazione e leggera analgesia di cavalli e bovini per facilitare esami clinici e trattamenti, come anche per piccoli interventi chirurgici.

Detomidina è indicata per:

- Esami (i.e. endoscopie, esami rettali e ginecologici, raggi *X)*.

- Piccoli interventi chirurgici (i.e. suture di ferite, cura dei denti, trattamenti di tendini, escissioni di tumori cutanei, trattamento dei capezzoli).

- Prima dei trattamenti e medicazioni (i.e. sonda rinogastrica, pulizia dello zoccolo).

Per la premedicazione, prima della terapia iniettiva o della somministrazione di anestetici inalatori;.

VALIDITA':

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Eliminare ogni residuo del medicinale nel flacone dopo tale periodo;

TEMPI DI ATTESA:

Cavalli e bovini:

Carne e visceri: 2 giorni.

Latte: 12 ore;

REGIME DI DISPENSAZIONE:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:

efficacia immediata.

12A07320
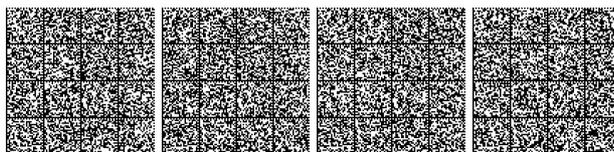
Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kefamax» 250 e 500 mg compresse.

Provvedimento n. 459 dell'11 giugno 2012

PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO N. SE/V/0114/001-002/IB/009/G

Specialità medicinale per uso veterinario "KEFAMAX" 250 e 500 mg compresse - tutte le confezioni – A.I.C. n. 103900

TITOLARE A.I.C.: ORION CORPORATION con sede in Orionintie, 1 – 02200 ESPOO - FINLANDIA.

OGGETTO: Variazione tipo IB: riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita e modifica delle condizioni di conservazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 4 anni a 3 anni e, inoltre, la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito da "conservare ad una temperatura inferiore ai 30°C" a "conservare ad una temperatura inferiore ai 25°C nel confezionamento originale. Proteggere dalla luce e dall'umidità".

Tali modifiche impattano sui seguenti punti del SPC e corrispondenti punti degli stampati illustrativi:

Punto 6.3 si modifica come di seguito:

Periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita: 3 anni

Punto 6.4 si modifica come di seguito:

"Conservare ad una temperatura inferiore ai 25°C nel confezionamento originale. Proteggere dalla luce e dall'umidità".

I lotti già prodotti da almeno 36 mesi devono essere immediatamente ritirati. Nei lotti già in commercio prodotti da meno di 36 mesi devono essere adeguati gli stampati entro 60 giorni.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

efficacia immediata.

12A07321

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2012.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2012, è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendeti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2012.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it.

12A07437

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla notifica alla Commissione europea della modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

Il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con nota ministeriale n. 26053 del 16 dicembre 2011 ha trasmesso alla Commissione europea - Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», la cui proposta di modifica è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2011.

La comunicazione dell'avvenuta notifica avviene per i fini di cui all'art. 9, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

12A07324

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'autorizzazione all'Organismo Quality Italia S.r.l., in Roma ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione di cui ai mandati M/100, M/124, M/125.

Con decreto del 15 giugno 2012 della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo Quality Italia S.r.l., con sede in via del Vettore, 4/6 - 00141 Roma, già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE quale organismo di certificazione ed ispezione di prodotti da costruzione di cui ai mandati: M/100 per le norme di seguito riportate: EN 14992:2007, EN 13693:2004, EN 13747:2005, EN 13978-1:2005, EN 1168:2005, EN 14843:2007; M/124 per le norme: EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-72006; M/125 per le norme: EN 13055-1:2002, EN 13139:2002, EN 13383-1:2002, EN 12620:2002, EN 13043:2002, 13242:2002, EN 13450:2002, EN 13055-2:2004. Le norme oggetto della richiesta non sono interessate dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero delle attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A07436
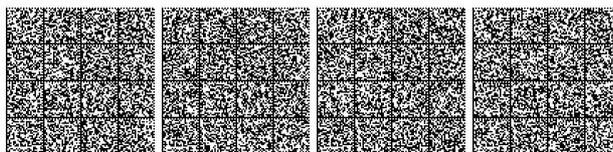
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 18 giugno 2012, n. 91, riguardante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate".(Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* **– serie generale - n. 152 del 2 luglio 2012).**

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'articolo 2, comma 11, capoverso 1 dell'articolo 83-*terdecies* (Pagamento dei dividendi), alla pag. 3, prima colonna, dove è scritto: "*1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili la cui distribuzione è deliberata dall'assemblea di società italiane con azioni ammesse con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione europea è determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati all'articolo 83*-quater*, comma 3, relative al termine della giornata contabile individuata dall'assemblea con la medesima delibera, la quale fissa altresì la data e le modalità del relativo pagamento*.", leggasi: "*1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83*-quater*, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento."*;

all'articolo 3, comma 7, al capoverso 1-*bis* dell'articolo 127-*ter*, alla pag. 5, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: "…dell'assemblea *e rese pubbliche*…" leggasi: "…dell'assemblea *anche mediante pubblicazione*…"; al capoverso 2 dell'articolo 127-*ter*, alla pagina 5, prima colonna, al quinto e sesto rigo, dove è scritto: "…quando *al richiedente sia già stata fornita una risposta e questa* sia stata pubblicata…" leggasi :" …quando *la risposta* sia stata pubblicata…"; al capoverso 3 dell'articolo 127-*ter*, alla pagina 5, prima colonna, dove è scritto: "*3. Ove il soggetto che ha posto una domanda prima dell'assemblea non sia presente, neppure per delega, all'adunanza, si considera fornita in assemblea la risposta allegata al verbale della medesima.*", leggasi: "*3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.*";

all'articolo 5, alla pag. 6, seconda colonna, dopo il comma 2 e prima della formula terminativa finale, leggasi: "*3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*".

12A07580

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-155) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00